



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. *462* DEL *19* DIC, 2016

OGGETTO: Attivazione raccolta differenziata - Presa d'atto Schemi di convenzione relativi ai Consorzi Nazionali di Filiera e approvazione schema di contratto conferimento rifiuti organici.

L'anno duemila *quindici* il giorno *diciannove* del mese di *dicembre* in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. *Avv. Felice Junior Errante* nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco	X	
CHIOFAJO Vincenzo	- Assessore	X	
SIGNORELLO Giacomo	- Assessore		X
FALCO Giovannella	- Assessore	X	
LI CAUSI Nicola	- Assessore	X	
ETIOPIA Giuseppa	- Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi deg' i art. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

La Giunta Municipale

Premesso:

-Che ad oggi il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale è svolto dalla Società Belice Ambiente S.p.A., in liquidazione, con il sussidio dell'Ente, in attesa dell'avvio del servizio provvisorio d'urgenza di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, la cui aggiudicazione definitiva è avvenuta con provvedimento dirigenziale n.902 del 30.11.2016;

-Che, pertanto, a breve si provvederà ad attivare il servizio di cui sopra, mediante operatore economico selezionato, in attuazione della L.R. n.9/2010 e s.m.i., diventando titolare in pieno del servizio in esame;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, doversi provvedere ad attivare tutte le convenzioni con i Consorzi Nazionali di Filicira, per conferire i rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata e le relative frazioni, già convogliati presso gli impianti indicati nel Piano d'Intervento approvato con DDG n.1996/2014, oggetto di procedura negoziata, giusta determina dirigenziale n.810 del 04.11.2016 e successiva determina dirigenziale di modifica n. 935 del 14.12.2016;

Visti i sottoelencati schemi di convenzione:

- Conferimento dei rifiuti di imballaggi di cartata e cartone – Codice CER 150.101 e 200.101 – Convenzione COMIECO;
- Conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica – Codice CER 150.102 - Convenzione COREPLA;
- Conferimento dei rifiuti di imballaggi in vetro – Codice CER 150.107 e CER 200.102 – Convenzione COREVE;
- Conferimento dei rifiuti di imballaggi metallici (in acciaio) – Codice CER 150.104 – Convenzione RICREA;
- Conferimento dei rifiuti di imballaggi metallici (in alluminio) – Codice CER 150.104 – Convenzione CIAZ;

Visto lo schema di contratto di servizio, inoltrato con nota e-mail del 07.11.2016 dalla Sicilfert S.r.l., nella qualità di titolare dell'impianto per il compostaggio dei rifiuti organici non pericolosi sito in c.da Maimone nel Comune di Marsala;

Vista la L.R. 11/12/91 n.48 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.9/2010;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, li 09 DIC. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA Tra

COREPLA, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, P.Iva 12295820158, con sede a Milano in via del vecchio Politecnico, 3, nella persona di Massimo Paravidino nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli opportuni poteri, nel proseguo anche solo "**Convenzionante**" o "**COREPLA**"

-da una parte-

e

il **COMUNE DI CASTELVETRANO** con sede a 91022 CASTELVETRANO - TP - ITALIA, in PIAZZA UMBERTO I, P.Iva 00296480817 in persona del legale rappresentante Giuseppe Taddeo, nel proseguo anche solo "**Convenzionato**"

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente "**Parti**")

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo "**Accordo Quadro**") di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (nel proseguo anche solo "**T.U.A.**"), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 gennaio 2015 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo "**Allegato Tecnico**") sottoscritto da ANCI, CONAI e COREPLA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica per il periodo 01.01.2015 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato "A"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico



(allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i seguenti dati:
 - "dati standard" (allegato "B");
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'**allegato "D"**. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 - Titolarietà degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 - Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con



conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 - "Corrispettivi"), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO COREPLA

Indirizzo:

Via Del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano

Tel: 02760541; Fax: 0276054218;

e-mail: raccolta@corepla.it

Pec: raccolta@pec.corepla.it

CONVENZIONATO

Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Referente: Nicola Bucca Ruolo:

Indirizzo:

PIAZZA UMBERTO I
91022 CASTELVETRANO - TP - ITALIA

Tel: 0924909654; Fax: 0924909655;

e-mail: bucca@beliceambiente.it

Pec:

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 - "La Governance dell'Accordo") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 - Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati

sull'utilizzo dei loro dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

- a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
- b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
- d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- e. gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Articolo 13 - Conferimenti in assenza di Convenzione

In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggi in plastica raccolti sul territorio di un Comune, COREPLA non consente il conferimento dei rifiuti raccolti in quel Comune al CSS. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di aggiornamento della stessa in relazione a tale Comune, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

Articolo 14 - Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. Per la stipula della Convenzione, il richiedente deve comunicare a COREPLA i dati previsti nel modulo denominato "richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione COREPLA" (nel seguito allegato "E").

In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche previsioni contenute nell'Accordo Quadro (Capitolo 6) e nel Modello di delega ad esso allegato.

Le Parti precisano ed accettano che la delega per la sottoscrizione della presente Convenzione, come prescritto in apposita nota del citato Modello di delega, possa essere rilasciata esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica. Non sono pertanto delegabili soggetti quali, a titolo esemplificativo, i CSS e CC ove non provvedano anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Le Parti precisano e convengono altresì che l'eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato "F"), possa essere rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega. Il CC e il CSS che ricevano tali rifiuti sono pertanto inclusi fra i soggetti subdelegabili. Non sono in ogni caso subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.

Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno essere presentate a COREPLA da parte dei soggetti delegati o subdelegati evidenze documentali che giustifichino, all'atto della stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.

COREPLA non procede a stipulare la Convenzione in mancanza di delega o subdelega, nel caso in cui siano state rilasciate con modalità differenti da quanto previsto rispettivamente nel capitolo 6 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI o nell'Allegato Sub-Delega e nel caso in cui non siano state presentate le evidenze documentali descritte nel precedente capoverso.

La delega e la sub-delega hanno durata minima di un anno. In assenza di una data di scadenza, la delega e la sub-delega si intendono valide, ai fini della Convenzione, per un anno dal mese di trasmissione. In ogni caso è fatta salva la facoltà di revoca prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi conformemente all'Allegato denominato Revoca (Allegato "G") alla presente Convenzione da parte del delegante o del subdelegante.

COREPLA non procede ad inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previo ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell'Allegato G.

In caso di variazione dei dati comunicati con l'Allegato E, il Convenzionato deve darne pronta comunicazione scritta a COREPLA; qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del

ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l'Allegato E per i nuovi Comuni. In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non procederà all'aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

In caso di trasferimento dell'azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, le deleghe e le subdeleghe si intenderanno trasferite al cessionario e COREPLA ne darà comunicazione ai deleganti e ai subdeleganti. Salvo diverso avviso dei soggetti deleganti o subdeleganti da far pervenire a COREPLA entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione, COREPLA provvederà a stipulare una nuova Convenzione con il cessionario; verranno di conseguenza creati dei nuovi Bacini (come definiti al successivo art.18) con attribuzione delle medie mobili iniziali ai sensi dell'Allegato 1 dell'Allegato Tecnico.

Qualora le comunicazioni inerenti i trasferimenti d'azienda non vengano trasmesse a COREPLA contestualmente ai trasferimenti stessi, le quantità conferite precedentemente alla ricezione della comunicazione da parte di COREPLA ed i relativi processi di fatturazione e pagamento verranno contabilizzate ed effettuati con riferimento al soggetto precedentemente convenzionato senza rettifiche retroattive da parte di COREPLA.

Articolo 15 - Flussi di raccolta

1. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare i flussi previsti all'art. 4 dell'Allegato Tecnico (di seguito i "Flussi").

Il Convenzionato può richiedere a COREPLA l'attivazione o la revoca di uno o più Flussi, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.

In relazione alla raccolta attivata sul territorio di ciascun Comune compreso nella Convenzione sarà possibile attivare:

- un Flusso B;
- un Flusso C;
- fino a due Flussi tra A, D multimateriale leggero e D multimateriale pesante. Sarà possibile attivare contemporaneamente Flussi di tipologia diversa solo qualora sia garantita la tracciabilità del rifiuto (ad es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le diverse raccolte per le quali si chiede l'attivazione del relativo Flusso).

In relazione alla raccolta sul territorio di un Comune con meno di 100.000 abitanti, per ciascun Flusso attivato è possibile delegare un solo soggetto. Ciascun delegato può subdelegare un solo soggetto per tutti i Flussi di raccolta, salvo che i subdelegati non effettuino direttamente la raccolta o siano impianti di primo destino. In tal ultimo caso resta inteso che qualora presso l'impianto di primo destino vengano convogliati più Flussi, gli stessi o non vengono subdelegati o vengono tutti subdelegati a tale impianto restando preclusa la possibilità di subdelegare il gestore dell'impianto di primo destino per solo alcuni dei Flussi.

Per Comuni con oltre 100.000 abitanti o per capoluoghi di Provincia è invece possibile delegare/subdelegare per ciascun Flusso anche più soggetti sempre che sia garantita la tracciabilità del rifiuto oggetto di subdelega sulla base dei seguenti criteri:

- aree geografiche oggetto di delega o subdelega chiaramente definite (quartieri/settori di raccolta);
- lotti oggetto di delega o subdelega differenziata descritti univocamente nel capitolato di gara/affidamento.

Articolo 16 - Tipologia di servizio raccolta

Le frazioni oggetto della raccolta devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e comunicate agli utenti.

2. E' facoltà di COREPLA, in mancanza di evidenza documentale in merito all'effettiva attivazione delle tipologia di raccolta comunicate, non procedere all'attivazione del Flusso richiesto o alla modifica del Flusso precedentemente attivato.

Articolo 17 - Piattaforme di conferimento

1. Le piattaforme di conferimento sono di tre tipologie:

- a. Centro di Selezione (anche solo "CSS");
- b. Centro Comprensoriale (anche solo "CC");
- c. Centro di riciclo/recupero diretto o centro di selezione e riciclo (anche solo "RIC/CSR").

2. Il CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale e per colore del materiale.

3. Il RIC/CSR è un impianto presso cui COREPLA può far conferire direttamente flussi di materiale che, per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitano del processo di selezione presso un CSS. Il RIC/CSR è equiparato, ai fini della Convenzione, al CSS.

4. Salvo il caso di materiale pressato con ritiro a cura di COREPLA, il materiale si considera conferito dal Convenzionato

- a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell'automezzo nell'area a tal fine attrezzata presso il CSS.
5. Qualora il Convenzionato, prima del conferimento a CSS, faccia transitare il materiale presso piattaforme di trasfrenza che non effettuano la pressatura, non dovrà essere effettuato nessun trattamento che modifichi la composizione del materiale (ad es. eliminazione della frazione estranea, separazione del multimateriale).
 6. Il CC è una piattaforma individuata dal Convenzionato e definita all'articolo 5 dell'Allegato Tecnico. Il Convenzionato che conferisce a CSS dopo transito da CC o piattaforma di trasfrenza, deve garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l'accesso a tali piattaforme, previa comunicazione di COREPLA con un preavviso di 24 ore (un giorno lavorativo) alla piattaforma medesima ed al Convenzionato stesso che avrà facoltà di presenziare. Presso le piattaforme di primo conferimento (CC o piattaforma di trasfrenza) potranno essere effettuati sopralluoghi e/o verifiche documentali (registri di carico/scarico, formulari, trattamenti registrati etc.) relativi ai flussi riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150106, 191204, 191210, 191212, 200139).
 7. Dandone preventiva informazione ai Convenzionati per consentirne una eventuale presenza, potranno essere effettuate analisi sul materiale conferito dai Convenzionati presso tali piattaforme al fine di verificare la congruità fra i rifiuti di imballaggi in plastica conferiti in ingresso presso le piattaforme con i rifiuti di imballaggi in plastica successivamente conferiti a CSS.
 8. In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il Convenzionato è tenuto a fornire la documentazione relativa ai conferimenti effettuati in ingresso al CC o alla piattaforma di trasfrenza.
 9. Qualora il conferimento della raccolta avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura di COREPLA, come previsto all'art. 6.2.b dell'Allegato Tecnico, il materiale si considera conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell'automezzo presso il CC; per quanto riguarda la fatturazione farà fede la quantità riscontrata e la data di scarico presso il CSS.
 10. Nel caso in cui la piattaforma individuata dal Convenzionato sia un CC, nella Convenzione potranno essere indicati due CSS (uno come principale e uno come sussidiario) come destinatari finali del materiale.

Articolo 18 - Bacino di raccolta

1. Nel trasmettere la Convenzione verranno altresì inviati al Convenzionato uno o più allegati sintetici ciascuno denominato "Bacino". Ogni Bacino è identificato, per uno o più Comuni inseriti in Convenzione, dai seguenti dati:
 - a. Piattaforma finale di conferimento (CSS);
 - b. Tipologia di Raccolta;
 - c. Tipologia di Flusso;
 - d. Estremi del CC in caso di materiale pressato.
2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente trasmesse da COREPLA al Convenzionato.
3. Il Bacino è quindi l'abbinamento univoco tra uno o più Comuni inseriti nella medesima Convenzione, una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di Flusso ed eventualmente un CC.
4. Qualora il Convenzionato abbia richiesto, per gli stessi Comuni, l'attivazione di una sola Tipologia di Raccolta e di una sola Tipologia di Flusso, la Convenzione prevedrà un solo Bacino, a prescindere dal numero di comuni.
5. Qualora il materiale transiti da un CC, indipendentemente dalla Tipologia di Raccolta il Bacino sarà unico, ad esclusione del caso di attivazione di più Flussi (A, B o C).
6. In uno stesso Bacino multimateriale possono essere compresi solo Comuni ove la raccolta è composta dalle stesse frazioni di imballaggio.
7. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'attivazione di più Bacini, anche qualora la Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di Flusso siano le medesime, nel caso in cui in uno dei Bacini da attivare sia compreso un capoluogo di provincia.
8. Per un medesimo Convenzionato ed un determinato Flusso, la raccolta di un Comune dovrà essere riferita ad un unico Bacino e quindi COREPLA procederà ad inserire il Comune in un solo Bacino; tuttavia, nel caso di Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, può essere concordata con COREPLA l'attivazione di più Bacini per lo stesso Comune nei casi in cui sia garantita la tracciabilità del rifiuto (es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le raccolte per le quali si chiede l'attivazione di un Bacino dedicato).
9. Nel caso di Comuni situati su isole minori che beneficiano del relativo corrispettivo per prestazione aggiuntiva prevista all'art. 6.2 lettera e dell'Allegato Tecnico, questi devono sempre formare un Bacino a sé stante.
10. COREPLA trasmetterà al Convenzionato, unitamente alla descrizione riepilogativa di ogni Bacino, il relativo numero di Bacino di identificazione univoca dello stesso, da utilizzarsi per i conferimenti del Bacino stesso. Il Convenzionato dovrà indicare sul documento di consegna del materiale il numero del Bacino cui si riferisce il conferimento stesso.

Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 dell'Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
 - a. tutti i corrispettivi di raccolta di cui all'art. 6.1 e all'art.6.2 dell'Allegato Tecnico si intendono al netto dell'IVA;

b. il corrispettivo del Flusso B viene adottato, oltre che per i Bacini di Flusso B anche per Bacini di Flusso A o di Flusso C o di Flusso D, qualora la media mobile del periodo di riferimento superi il 20% di Traccianti rispetto agli imballaggi in plastica conferiti;

c. per i conferimenti di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea da Traccianti comporta automaticamente la classificazione dell'intero carico come appartenente al Flusso B (vedi Allegato tecnico 6.1.3), fermo restando che, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore percentuale di Traccianti risultante dalla media mobile mensile;

d. nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i corrispettivi delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico;

e. tutti i corrispettivi di cui all'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico e tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al Convenzionato.

Articolo 20 - Verifiche di qualità

1. Fermo restando quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato 1 dello stesso Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:

a. I Bacini attivi al 31.12.14 verranno automaticamente prorogati allineando la frequenza analisi in base alle tabelle 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 1 del sopracitato Allegato 1. Il mese di gennaio 2015 sarà valorizzato con la media mobile mensile in base alla frequenza di analisi valida per ciascun Bacino a partire dall'1.1.2015, come previsto alla lettera a) del paragrafo 3 del sopracitato Allegato 1.

b. Qualora si rendesse necessario effettuare una correzione relativamente all'imputazione di un formulario che implichi variazioni di quantità relative ad un periodo ormai chiuso (ad esempio per riallocazione su un Bacino di quantità precedentemente attribuite ad un diverso Bacino per errore in fase di registrazione del formulario) questa verrà effettuata senza che venga ricalcolata la media mobile delle analisi effettuate per i Bacini che hanno subito variazioni di quantità.

c. Qualora un carico sia stato conferito contaminato da insetti o animali o carogne o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza dell'operatore oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulario o su altro documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, si procede come di seguito descritto:

1) Se l'evenienza viene riscontrata prima dello scarico o in fase di scarico si procede al respingimento del carico e in caso di trasporti di materiale pressato effettuato a cura di COREPLA o da terzi per conto di COREPLA vengono riaddebitati al Convenzionato i costi di trasporto dal CSS al CC di provenienza. Qualora inoltre il carico sia oggetto di campionamento viene attribuita al relativo bacino un'analisi fittizia con i seguenti valori:

- il 51% di frazione estranea e 49% imballaggi per il monomateriale e il multimateriale leggero;
- 51% di frazione estranea e 32% imballaggi per il multi pesante.

Il CSS dovrà dare evidenza delle motivazioni del respingimento del carico riportando quanto riscontrato nel report di respingimento di cui all'Allegato H.

2) Qualora l'evenienza si verifichi in fase di analisi, per i soli carichi conferiti pressati, al relativo bacino verrà attribuita un'analisi fittizia con il 70% di frazione estranea ed il 30% di imballaggi.

In entrambi i casi, tali analisi fittizie contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verifica l'evento e non saranno considerate nella media mobile dei mesi successivi.

d. Per i bacini multimateriale in essere al 31/12/14, sino al 31/12/2016 in caso di cambiamento della tipologia di raccolta conferita sfusa a CSS da multimateriale pesante a multimateriale leggero o monomateriale con conferimento sfuso a CSS, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei primi 6 mesi di attivazione della nuova tipologia di raccolta saranno considerate frazione neutra e pertanto non incideranno sul limite massimo di frazione estranea in ingresso al CSS.

Nei casi in cui sussistano le precedenti condizioni verrà attivato un Bacino temporaneo per ogni Convenzionato (unico per Convenzionato nel caso in cui per i medesimi Comuni il CSS di conferimento e la tipologia di conferimento siano gli stessi). Per Convenzioni stipulate a fronte di delega da parte di più Comuni a tale Bacino temporaneo verrà di volta in volta attribuito per la durata di 6 mesi il Comune in cui avviene il cambiamento di raccolta; viceversa per Convenzioni dirette con i Comuni o stipulate a fronte di delega da parte di un unico Comune il Bacino transitorio stesso avrà una durata di sei mesi.

Qualora un bacino multimateriale pesante con conferimento diretto a CSS attivasse un passaggio al conferimento monomateriale a CSS con transito da CC non sarà invece applicato il transitorio sopra descritto.

Articolo 21 - Conferimenti fuori specifica

1. Qualora il carico sottoposto ad analisi aggiuntiva evidenzia una presenza di frazioni estranee superiore ai limiti previsti nell'Allegato Tecnico all'art. 6.1.4 (cd. carico fuori specifica), si applica quanto in esso previsto.

2. La facoltà di COREPLA di sospendere i ritiri a seguito del superamento per oltre due volte consecutive dei limiti di

soglia, prevista dall'Allegato Tecnico all'art. 6.1.5, non si applica ai conferimenti multimateriale.

Articolo 22 - Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato

1. Il Convenzionato ha la facoltà di scegliere l'impianto di pressatura (CC) a cui conferire il materiale. Tuttavia, COREPLA non garantisce il ritiro di materiale presso CC che non possano inviare a CSS il materiale con codici attività di recupero coerenti con le attività di recupero effettuate dai CSS.
2. La richiesta di ritiro di un carico di materiale pressato deve essere effettuata attraverso il portale Area Riservata Logistica accessibile dal sito COREPLA.
3. Dovrà essere inserita nel portale anche la data di disponibilità del carico, che dovrà essere successiva alla data di inserimento della richiesta, ed il/i Bacino/i di riferimento del materiale che verrà conferito con il carico; la data di disponibilità comunicata dovrà essere coerente con lo stoccaggio, le quantità prodotte, la tempistica e gli orari di carico.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico presso il CC di almeno 8 ore e l'inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all'arrivo del mezzo.
5. COREPLA provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al CC.
6. Qualora il trasportatore dovesse addebitare a COREPLA un costo per ore di sosta superiori a due, il costo sarà riaddebitato al Convenzionato.
7. Qualora il trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, COREPLA potrà riaddebitare al Convenzionato il costo del trasporto A/R.
8. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato.
9. I predetti costi dovranno essere addebitati da COREPLA entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 23 - Penali a carico di COREPLA

1. Qualora COREPLA ritirasse il materiale con un ritardo compreso tra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive).
2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 15% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive) a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese - previa comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi maggiorati del 10% sulla base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA.
3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 24 - Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella Convenzione per ogni specifico Bacino.
2. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bolletta di pesata in ingresso all'impianto, il Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il CSS.
3. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono conferiti senza FIR, il CSS provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:
 - a. numero pesata;
 - b. codice CSS;
 - c. data del conferimento.

Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del CSS sul documento di conferimento e, ai fini della Convenzione in essere con COREPLA, costituisce l'identificativo del conferimento. Tale numero deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da COREPLA in fase di convocazione di analisi merceologica e in eventuali ulteriori comunicazioni fra le parti.

4. Nel caso di carichi pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del CC e della Tipologia di Flusso.
5. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) il CC dovrà indicare oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.

6. In mancanza di tali dati, COREPLA non autorizza il carico presso il CC né lo scarico presso il CSS.
7. In caso di conferimento riferibile a più Bacini l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato è attribuita al Bacino con il peso dichiarato maggiore.
8. COREPLA garantisce la disponibilità allo scarico presso i CSS per almeno 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì e che gli scarichi avvengano in base all'ordine di presentazione al CSS.
In ogni caso, qualora il materiale provenga da CC, da impianti intermedi di trasferimento oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all'art. 6.2.a dell'Allegato Tecnico, il conferimento a CSS può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle 7.00 e non oltre le 19.00. Quanto sopra ad eccezione dei seguenti giorni e del successivo qualora lo stesso cada di sabato: 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre sempre che i CSS siano aperti per il conferimento.

Articolo 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato "A" in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.
2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, deve provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA, e comunque entro due mesi dal conferimento a CSS; la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato digitale all'indirizzo e-mail fatturefornitori@corepla.it.
3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS nel mese.
4. COREPLA pubblicherà, per singolo Convenzionato sul portale Raccolta la prefattura del mese. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare COREPLA prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.
5. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di COREPLA, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.
6. COREPLA, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta (es. alla fine del mese di luglio per il materiale conferito a giugno), provvede ad emettere fattura relativamente ai costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea ove previsto che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura.
7. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da COREPLA a 90 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario fatte salve eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.
8. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di COREPLA o del Convenzionato sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 26 - Codice di comportamento. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1. COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui invita a prendere visione. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.
2. Pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.



Articolo 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Milano, 20 MAGGIO 2015

Il Convenzionante



Il Convenzionato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 ("Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie) della Sezione I e agli artt. 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione), 14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 17 (Piattaforme di conferimento), 19 (Corrispettivi di raccolta), 20 (Verifiche di qualità), 22 (Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato), 23 (Penali a carico di Corepla), 24 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento), 25 (Fatturazione e pagamenti), della Sezione II

Il Convenzionante



Il Convenzionato



CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA Tra

COREPLA, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, P.Iva 12295820158, con sede a Milano in via del vecchio Politecnico, 3, nella persona di Massimo Paravidino nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli opportuni poteri, nel proseguo anche solo "**Convenzionante**" o "**COREPLA**"

-da una parte-

e

il **COMUNE DI CASTELVETRANO** con sede a 91022 CASTELVETRANO - TP - ITALIA, in PIAZZA UMBERTO I, P.Iva 00296480817 in persona del legale rappresentante Giuseppe Taddeo, nel proseguo anche solo "**Convenzionato**"

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente "**Parti**")

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo "**Accordo Quadro**") di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (nel proseguo anche solo "**T.U.A.**"), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 gennaio 2015 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo "**Allegato Tecnico**") sottoscritto da ANCI, CONAI e COREPLA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica per il periodo 01.01.2015 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato "A"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico



(allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i seguenti dati:
 - "dati standard" (allegato "B");
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'**allegato "D"**. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 - Titoralità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 - Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con



conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 - "Corrispettivi"), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO COREPLA

Indirizzo:

Via Del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano

Tel: 02760541; Fax: 0276054218;

e-mail: raccolta@corepla.it

Pec: raccolta@pec.corepla.it

CONVENZIONATO

Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Referente: Nicola Bucca Ruolo:

Indirizzo:

PIAZZA UMBERTO I
91022 CASTELVETRANO - TP - ITALIA

Tel: 0924909654; Fax: 0924909655;

e-mail: bucca@beliceambiente.it

Pec:

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 - "La Governance dell'Accordo") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 - Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati

sull'utilizzo dei loro dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

- a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
- b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
- d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- e. gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Articolo 13 - Conferimenti in assenza di Convenzione

In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggi in plastica raccolti sul territorio di un Comune, COREPLA non consente il conferimento dei rifiuti raccolti in quel Comune al CSS. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di aggiornamento della stessa in relazione a tale Comune, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

Articolo 14 - Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. Per la stipula della Convenzione, il richiedente deve comunicare a COREPLA i dati previsti nel modulo denominato "richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione COREPLA" (nel seguito allegato "E").

In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche previsioni contenute nell'Accordo Quadro (Capitolo 6) e nel Modello di delega ad esso allegato.

Le Parti precisano ed accettano che la delega per la sottoscrizione della presente Convenzione, come prescritto in apposita nota del citato Modello di delega, possa essere rilasciata esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica. Non sono pertanto delegabili soggetti quali, a titolo esemplificativo, i CSS e CC ove non provvedano anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Le Parti precisano e convengono altresì che l'eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato "F"), possa essere rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega. Il CC e il CSS che ricevano tali rifiuti sono pertanto inclusi fra i soggetti subdelegabili. Non sono in ogni caso subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.

Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno essere presentate a COREPLA da parte dei soggetti delegati o subdelegati evidenze documentali che giustifichino, all'atto della stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.

COREPLA non procede a stipulare la Convenzione in mancanza di delega o subdelega, nel caso in cui siano state rilasciate con modalità differenti da quanto previsto rispettivamente nel capitolo 6 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI o nell'Allegato Sub-Delega e nel caso in cui non siano state presentate le evidenze documentali descritte nel precedente capoverso.

La delega e la sub-delega hanno durata minima di un anno. In assenza di una data di scadenza, la delega e la sub-delega si intendono valide, ai fini della Convenzione, per un anno dal mese di trasmissione. In ogni caso è fatta salva la facoltà di revoca prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi conformemente all'Allegato denominato Revoca (Allegato "G") alla presente Convenzione da parte del delegante o del subdelegante.

COREPLA non procede ad inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previo ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell'Allegato G.

In caso di variazione dei dati comunicati con l'Allegato E, il Convenzionato deve darne pronta comunicazione scritta a COREPLA; qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del

ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l'Allegato E per i nuovi Comuni. In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non procederà all'aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

In caso di trasferimento dell'azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, le deleghe e le subdeleghe si intenderanno trasferite al cessionario e COREPLA ne darà comunicazione ai deleganti e ai subdeleganti. Salvo diverso avviso dei soggetti deleganti o subdeleganti da far pervenire a COREPLA entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione, COREPLA provvederà a stipulare una nuova Convenzione con il cessionario; verranno di conseguenza creati dei nuovi Bacini (come definiti al successivo art.18) con attribuzione delle medie mobili iniziali ai sensi dell'Allegato 1 dell'Allegato Tecnico.

Qualora le comunicazioni inerenti i trasferimenti d'azienda non vengano trasmesse a COREPLA contestualmente ai trasferimenti stessi, le quantità conferite precedentemente alla ricezione della comunicazione da parte di COREPLA ed i relativi processi di fatturazione e pagamento verranno contabilizzate ed effettuati con riferimento al soggetto precedentemente convenzionato senza rettifiche retroattive da parte di COREPLA.

Articolo 15 - Flussi di raccolta

1. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare i flussi previsti all'art. 4 dell'Allegato Tecnico (di seguito i "Flussi").

Il Convenzionato può richiedere a COREPLA l'attivazione o la revoca di uno o più Flussi, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.

In relazione alla raccolta attivata sul territorio di ciascun Comune compreso nella Convenzione sarà possibile attivare:

- un Flusso B;
- un Flusso C;
- fino a due Flussi tra A, D multimateriale leggero e D multimateriale pesante. Sarà possibile attivare contemporaneamente Flussi di tipologia diversa solo qualora sia garantita la tracciabilità del rifiuto (ad es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le diverse raccolte per le quali si chiede l'attivazione del relativo Flusso).

In relazione alla raccolta sul territorio di un Comune con meno di 100.000 abitanti, per ciascun Flusso attivato è possibile delegare un solo soggetto. Ciascun delegato può subdelegare un solo soggetto per tutti i Flussi di raccolta, salvo che i subdelegati non effettuino direttamente la raccolta o siano impianti di primo destino. In tal ultimo caso resta inteso che qualora presso l'impianto di primo destino vengano convogliati più Flussi, gli stessi o non vengono subdelegati o vengono tutti subdelegati a tale impianto restando preclusa la possibilità di subdelegare il gestore dell'impianto di primo destino per solo alcuni dei Flussi.

Per Comuni con oltre 100.000 abitanti o per capoluoghi di Provincia è invece possibile delegare/subdelegare per ciascun Flusso anche più soggetti sempre che sia garantita la tracciabilità del rifiuto oggetto di subdelega sulla base dei seguenti criteri:

- aree geografiche oggetto di delega o subdelega chiaramente definite (quartieri/settori di raccolta);
- lotti oggetto di delega o subdelega differenziata descritti univocamente nel capitolato di gara/affidamento.

Articolo 16 - Tipologia di servizio raccolta

Le frazioni oggetto della raccolta devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e comunicate agli utenti.

2. E' facoltà di COREPLA, in mancanza di evidenza documentale in merito all'effettiva attivazione delle tipologia di raccolta comunicate, non procedere all'attivazione del Flusso richiesto o alla modifica del Flusso precedentemente attivato.

Articolo 17 - Piattaforme di conferimento

1. Le piattaforme di conferimento sono di tre tipologie:

- a. Centro di Selezione (anche solo "CSS");
- b. Centro Comprensoriale (anche solo "CC");
- c. Centro di riciclo/recupero diretto o centro di selezione e riciclo (anche solo "RIC/CSR").

2. Il CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale e per colore del materiale.

3. Il RIC/CSR è un impianto presso cui COREPLA può far conferire direttamente flussi di materiale che, per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitano del processo di selezione presso un CSS. Il RIC/CSR è equiparato, ai fini della Convenzione, al CSS.

4. Salvo il caso di materiale pressato con ritiro a cura di COREPLA, il materiale si considera conferito dal Convenzionato

- a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell'automezzo nell'area a tal fine attrezzata presso il CSS.
5. Qualora il Convenzionato, prima del conferimento a CSS, faccia transitare il materiale presso piattaforme di trasfrenza che non effettuano la pressatura, non dovrà essere effettuato nessun trattamento che modifichi la composizione del materiale (ad es. eliminazione della frazione estranea, separazione del multimateriale).
 6. Il CC è una piattaforma individuata dal Convenzionato e definita all'articolo 5 dell'Allegato Tecnico. Il Convenzionato che conferisce a CSS dopo transito da CC o piattaforma di trasfrenza, deve garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l'accesso a tali piattaforme, previa comunicazione di COREPLA con un preavviso di 24 ore (un giorno lavorativo) alla piattaforma medesima ed al Convenzionato stesso che avrà facoltà di presenziare. Presso le piattaforme di primo conferimento (CC o piattaforma di trasfrenza) potranno essere effettuati sopralluoghi e/o verifiche documentali (registri di carico/scarico, formulari, trattamenti registrati etc.) relativi ai flussi riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150106, 191204, 191210, 191212, 200139).
 7. Dandone preventiva informazione ai Convenzionati per consentirne una eventuale presenza, potranno essere effettuate analisi sul materiale conferito dai Convenzionati presso tali piattaforme al fine di verificare la congruità fra i rifiuti di imballaggi in plastica conferiti in ingresso presso le piattaforme con i rifiuti di imballaggi in plastica successivamente conferiti a CSS.
 8. In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il Convenzionato è tenuto a fornire la documentazione relativa ai conferimenti effettuati in ingresso al CC o alla piattaforma di trasfrenza.
 9. Qualora il conferimento della raccolta avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura di COREPLA, come previsto all'art. 6.2.b dell'Allegato Tecnico, il materiale si considera conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell'automezzo presso il CC; per quanto riguarda la fatturazione farà fede la quantità riscontrata e la data di scarico presso il CSS.
 10. Nel caso in cui la piattaforma individuata dal Convenzionato sia un CC, nella Convenzione potranno essere indicati due CSS (uno come principale e uno come sussidiario) come destinatari finali del materiale.

Articolo 18 - Bacino di raccolta

1. Nel trasmettere la Convenzione verranno altresì inviati al Convenzionato uno o più allegati sintetici ciascuno denominato "Bacino". Ogni Bacino è identificato, per uno o più Comuni inseriti in Convenzione, dai seguenti dati:
 - a. Piattaforma finale di conferimento (CSS);
 - b. Tipologia di Raccolta;
 - c. Tipologia di Flusso;
 - d. Estremi del CC in caso di materiale pressato.
2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente trasmesse da COREPLA al Convenzionato.
3. Il Bacino è quindi l'abbinamento univoco tra uno o più Comuni inseriti nella medesima Convenzione, una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di Flusso ed eventualmente un CC.
4. Qualora il Convenzionato abbia richiesto, per gli stessi Comuni, l'attivazione di una sola Tipologia di Raccolta e di una sola Tipologia di Flusso, la Convenzione prevedrà un solo Bacino, a prescindere dal numero di comuni.
5. Qualora il materiale transiti da un CC, indipendentemente dalla Tipologia di Raccolta il Bacino sarà unico, ad esclusione del caso di attivazione di più Flussi (A, B o C).
6. In uno stesso Bacino multimateriale possono essere compresi solo Comuni ove la raccolta è composta dalle stesse frazioni di imballaggio.
7. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'attivazione di più Bacini, anche qualora la Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di Flusso siano le medesime, nel caso in cui in uno dei Bacini da attivare sia compreso un capoluogo di provincia.
8. Per un medesimo Convenzionato ed un determinato Flusso, la raccolta di un Comune dovrà essere riferita ad un unico Bacino e quindi COREPLA procederà ad inserire il Comune in un solo Bacino; tuttavia, nel caso di Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, può essere concordata con COREPLA l'attivazione di più Bacini per lo stesso Comune nei casi in cui sia garantita la tracciabilità del rifiuto (es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le raccolte per le quali si chiede l'attivazione di un Bacino dedicato).
9. Nel caso di Comuni situati su isole minori che beneficiano del relativo corrispettivo per prestazione aggiuntiva prevista all'art. 6.2 lettera e dell'Allegato Tecnico, questi devono sempre formare un Bacino a sé stante.
10. COREPLA trasmetterà al Convenzionato, unitamente alla descrizione riepilogativa di ogni Bacino, il relativo numero di Bacino di identificazione univoca dello stesso, da utilizzarsi per i conferimenti del Bacino stesso. Il Convenzionato dovrà indicare sul documento di consegna del materiale il numero del Bacino cui si riferisce il conferimento stesso.

Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 dell'Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
 - a. tutti i corrispettivi di raccolta di cui all'art. 6.1 e all'art.6.2 dell'Allegato Tecnico si intendono al netto dell'IVA;

b. il corrispettivo del Flusso B viene adottato, oltre che per i Bacini di Flusso B anche per Bacini di Flusso A o di Flusso C o di Flusso D, qualora la media mobile del periodo di riferimento superi il 20% di Traccianti rispetto agli imballaggi in plastica conferiti;

c. per i conferimenti di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea da Traccianti comporta automaticamente la classificazione dell'intero carico come appartenente al Flusso B (vedi Allegato tecnico 6.1.3), fermo restando che, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore percentuale di Traccianti risultante dalla media mobile mensile;

d. nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i corrispettivi delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico;

e. tutti i corrispettivi di cui all'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico e tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al Convenzionato.

Articolo 20 - Verifiche di qualità

1. Fermo restando quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato 1 dello stesso Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:

a. I Bacini attivi al 31.12.14 verranno automaticamente prorogati allineando la frequenza analisi in base alle tabelle 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 1 del sopracitato Allegato 1. Il mese di gennaio 2015 sarà valorizzato con la media mobile mensile in base alla frequenza di analisi valida per ciascun Bacino a partire dall'1.1.2015, come previsto alla lettera a) del paragrafo 3 del sopracitato Allegato 1.

b. Qualora si rendesse necessario effettuare una correzione relativamente all'imputazione di un formulario che implichi variazioni di quantità relative ad un periodo ormai chiuso (ad esempio per riallocazione su un Bacino di quantità precedentemente attribuite ad un diverso Bacino per errore in fase di registrazione del formulario) questa verrà effettuata senza che venga ricalcolata la media mobile delle analisi effettuate per i Bacini che hanno subito variazioni di quantità.

c. Qualora un carico sia stato conferito contaminato da insetti o animali o carogne o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza dell'operatore oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulario o su altro documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, si procede come di seguito descritto:

1) Se l'evenienza viene riscontrata prima dello scarico o in fase di scarico si procede al respingimento del carico e in caso di trasporti di materiale pressato effettuato a cura di COREPLA o da terzi per conto di COREPLA vengono riaddebitati al Convenzionato i costi di trasporto dal CSS al CC di provenienza. Qualora inoltre il carico sia oggetto di campionamento viene attribuita al relativo bacino un'analisi fittizia con i seguenti valori:

- il 51% di frazione estranea e 49% imballaggi per il monomateriale e il multimateriale leggero;
- 51% di frazione estranea e 32% imballaggi per il multi pesante.

Il CSS dovrà dare evidenza delle motivazioni del respingimento del carico riportando quanto riscontrato nel report di respingimento di cui all'Allegato H.

2) Qualora l'evenienza si verifichi in fase di analisi, per i soli carichi conferiti pressati, al relativo bacino verrà attribuita un'analisi fittizia con il 70% di frazione estranea ed il 30% di imballaggi.

In entrambi i casi, tali analisi fittizie contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verifica l'evento e non saranno considerate nella media mobile dei mesi successivi.

d. Per i bacini multimateriale in essere al 31/12/14, sino al 31/12/2016 in caso di cambiamento della tipologia di raccolta conferita sfusa a CSS da multimateriale pesante a multimateriale leggero o monomateriale con conferimento sfuso a CSS, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei primi 6 mesi di attivazione della nuova tipologia di raccolta saranno considerate frazione neutra e pertanto non incideranno sul limite massimo di frazione estranea in ingresso al CSS.

Nei casi in cui sussistano le precedenti condizioni verrà attivato un Bacino temporaneo per ogni Convenzionato (unico per Convenzionato nel caso in cui per i medesimi Comuni il CSS di conferimento e la tipologia di conferimento siano gli stessi). Per Convenzioni stipulate a fronte di delega da parte di più Comuni a tale Bacino temporaneo verrà di volta in volta attribuito per la durata di 6 mesi il Comune in cui avviene il cambiamento di raccolta; viceversa per Convenzioni dirette con i Comuni o stipulate a fronte di delega da parte di un unico Comune il Bacino transitorio stesso avrà una durata di sei mesi.

Qualora un bacino multimateriale pesante con conferimento diretto a CSS attivasse un passaggio al conferimento monomateriale a CSS con transito da CC non sarà invece applicato il transitorio sopra descritto.

Articolo 21 - Conferimenti fuori specifica

1. Qualora il carico sottoposto ad analisi aggiuntiva evidenzi una presenza di frazioni estranee superiore ai limiti previsti nell'Allegato Tecnico all'art. 6.1.4 (cd. carico fuori specifica), si applica quanto in esso previsto.

2. La facoltà di COREPLA di sospendere i ritiri a seguito del superamento per oltre due volte consecutive dei limiti di

soglia, prevista dall'Allegato Tecnico all'art. 6.1.5, non si applica ai conferimenti multimateriale.

Articolo 22 - Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato

1. Il Convenzionato ha la facoltà di scegliere l'impianto di pressatura (CC) a cui conferire il materiale. Tuttavia, COREPLA non garantisce il ritiro di materiale presso CC che non possano inviare a CSS il materiale con codici attività di recupero coerenti con le attività di recupero effettuate dai CSS.
2. La richiesta di ritiro di un carico di materiale pressato deve essere effettuata attraverso il portale Area Riservata Logistica accessibile dal sito COREPLA.
3. Dovrà essere inserita nel portale anche la data di disponibilità del carico, che dovrà essere successiva alla data di inserimento della richiesta, ed il/i Bacino/i di riferimento del materiale che verrà conferito con il carico; la data di disponibilità comunicata dovrà essere coerente con lo stoccaggio, le quantità prodotte, la tempistica e gli orari di carico.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico presso il CC di almeno 8 ore e l'inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all'arrivo del mezzo.
5. COREPLA provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al CC.
6. Qualora il trasportatore dovesse addebitare a COREPLA un costo per ore di sosta superiori a due, il costo sarà riaddebitato al Convenzionato.
7. Qualora il trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, COREPLA potrà riaddebitare al Convenzionato il costo del trasporto A/R.
8. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato.
9. I predetti costi dovranno essere addebitati da COREPLA entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 23 - Penali a carico di COREPLA

1. Qualora COREPLA ritirasse il materiale con un ritardo compreso tra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive).
2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 15% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive) a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese - previa comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi maggiorati del 10% sulla base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA.
3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 24 - Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella Convenzione per ogni specifico Bacino.
2. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bolletina di pesata in ingresso all'impianto, il Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il CSS.
3. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono conferiti senza FIR, il CSS provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:
 - a. numero pesata;
 - b. codice CSS;
 - c. data del conferimento.

Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del CSS sul documento di conferimento e, ai fini della Convenzione in essere con COREPLA, costituisce l'identificativo del conferimento. Tale numero deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da COREPLA in fase di convocazione di analisi merceologica e in eventuali ulteriori comunicazioni fra le parti.

4. Nel caso di carichi pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del CC e della Tipologia di Flusso.
5. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) il CC dovrà indicare oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.

6. In mancanza di tali dati, COREPLA non autorizza il carico presso il CC né lo scarico presso il CSS.
7. In caso di conferimento riferibile a più Bacini l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato è attribuita al Bacino con il peso dichiarato maggiore.
8. COREPLA garantisce la disponibilità allo scarico presso i CSS per almeno 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì e che gli scarichi avvengano in base all'ordine di presentazione al CSS.
In ogni caso, qualora il materiale provenga da CC, da impianti intermedi di trasferimento oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all'art. 6.2.a dell'Allegato Tecnico, il conferimento a CSS può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle 7.00 e non oltre le 19.00. Quanto sopra ad eccezione dei seguenti giorni e del successivo qualora lo stesso cada di sabato: 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre sempre che i CSS siano aperti per il conferimento.

Articolo 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato "A" in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.
2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, deve provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA, e comunque entro due mesi dal conferimento a CSS; la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato digitale all'indirizzo e-mail fatturefornitori@corepla.it.
3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS nel mese.
4. COREPLA pubblicherà, per singolo Convenzionato sul portale Raccolta la prefattura del mese. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare COREPLA prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.
5. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di COREPLA, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.
6. COREPLA, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta (es. alla fine del mese di luglio per il materiale conferito a giugno), provvede ad emettere fattura relativamente ai costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea ove previsto che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura.
7. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da COREPLA a 90 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario fatte salve eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.
8. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di COREPLA o del Convenzionato sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 26 - Codice di comportamento. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1. COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui invita a prendere visione. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.
2. Pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.



Articolo 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Milano, 20 MAGGIO 2015

Il Convenzionante

Il Convenzionato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 ("Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie) della Sezione I e agli artt. 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione), 14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 17 (Piattaforme di conferimento), 19 (Corrispettivi di raccolta), 20 (Verifiche di qualità), 22 (Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato), 23 (Penali a carico di Corepla), 24 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento), 25 (Fatturazione e pagamenti), della Sezione II

Il Convenzionante

Il Convenzionato



**CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE PROVENIENTI DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

tra

COMIECO, CONSOZIO NAZIONALE PER IL RECUPERO ED IL RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA, P.Iva 12303950153, con sede a Milano in Via Pompeo Litta, 5, in persona del Direttore Generale Carlo Montalbetti, C.F. 97207800158 nel proseguo anche solo “**Convenzionante**” o “**COMIECO**”

-da una parte-

e

il Comune di Castelvetro, titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio rifiuti, codice convenzione, 3954, con sede a Castelvetro (TP), in Piazza Umberto I, P.Iva 81001210814 in persona del legale rappresentante Ing. Giambattista Impellizzeri, C.F. 81001210814 nel prosieguo anche solo “**Convenzionato**”

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente “**Parti**”)

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “**Accordo Quadro**”) di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” (nel proseguo anche solo “**T.U.A.**”), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “**Allegato Tecnico**”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COMIECO relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “**A**”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;

L

- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi a base cellulosa nonché – in caso di scelta in tal senso da parte del Convenzionato – delle frazioni merceologiche similari – conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico (allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e

6

¹ fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;

oppure

per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.

2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i seguenti dati²:
 - "dati standard" (allegato "B");
 - "dati aggiuntivi" (allegato "C");
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'**allegato "D"**. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi

¹ Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell'AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).

² Barrare l'opzione prescelta.

6

oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 – Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

6

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO COMIECO – Ufficio Sud

Indirizzo:

Via delle Fratte , 5

84080 Pellezzano (SA)

Tel: 089 566836; Fax: 089 568240

e-mail: ufficiosud@comieco.org

Pec: convenzioni.sud@pec.comieco.org

CONVENZIONATO

Denominazione: Comune di Castelvetro

Referente: Ing. Giambattista Impellizzeri Ruolo: Dirigente Servizi Tecnici

Referente: Geom. Bartolomeo Li Vigni Ruolo: Resp. 6° Servizio

Indirizzo: Piazza Umberto I

Tel: 0924 909656 - 909407; Fax: 0924 909655;

6

e-mail: bilivigni@comune.castelvetrano.tp.it ;

Pec: gimpellizzeri@pec.comune.castelvetrano.tp.it ; bilivigni@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 – “*La Governance dell'Accordo*”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
 - a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
 - b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
 - c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
 - d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
 - e. - gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Art. 13 – Definizioni e modalità di convenzionamento

1. Per le definizioni, qualora non specificato nella presente sezione, si fa rinvio all'Accordo Quadro, all'Allegato Tecnico ed al modello di delega.
2. In riferimento alle opzioni di convenzionamento previste dall'art. 2 dell'Allegato Tecnico, il Convenzionato dichiara di scegliere la seguente opzione:³ 2 A Raccolta Congiunta
3. La modalità di convenzionamento e la quantità da gestire in Convenzione possono essere modificate nel rispetto delle scadenze temporali riportate all'art. 2 dell' Allegato Tecnico.

Art. 14 – Specificazione delle obbligazioni a carico del Convenzionato

1. Il Convenzionato si impegna a svolgere con la massima diligenza e professionalità le attività di propria competenza, così come previste e disciplinate dalle presente Convenzione e dai suoi allegati.
2. Il Convenzionato è tenuto a comunicare a Comieco, tramite l'area web riservata e/o pec, i dati e le informazioni elencati nelle schede "Dettaglio Comuni" (allegato "E") e "Scheda Convenzioni" (allegato "F"). In particolare è fatto obbligo al Convenzionato di comunicare a Comieco i dati e le informazioni relativi a:
 - a) quantità previsionali di raccolta per tipologia e per bacino come definito in Convenzione (nel caso di opzione 1 è indicata la raccolta differenziata congiunta lorda e la resa di separazione degli

³ Riportare solo l'opzione scelta.

6

imballaggi);

b) sistemi di raccolta adottati con particolare riferimento alle quantità di raccolta selettiva e di raccolta selettiva comunale di prossimità;

c) composizione del bacino di raccolta;

d) quantità di raccolta non gestite in Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai punti a), b), c) devono essere effettuate dal Convenzionato all'atto della stipula della Convenzione e, successivamente, in occasione di ogni variazione del bacino di raccolta o delle modalità di raccolta. La comunicazione di cui alla lettera d) deve essere effettuata, di norma, entro 5 giorni lavorativi dalla fine del mese.

La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale ed attribuisce a Comieco, previa apposita comunicazione scritta al Convenzionato, la facoltà di sospendere i pagamenti di cui al successivo art. 17.

3. Ai fini del conferimento in Piattaforma è fatto obbligo al Convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risulti:

a) la tipologia di raccolta in Convenzione (congiunta, selettiva, selettiva comunale di prossimità) con l'indicazione dei quantitativi per singolo bacino;

b) origine del rifiuto (comune o, se non coincidente, bacino di provenienza del rifiuto come definito in Convenzione);

c) data del conferimento;

d) dati identificativi della Piattaforma di conferimento.

Dal documento di trasporto deve altresì risultare:

1) il codice CER 200101 nel caso di convenzione per l'avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta congiunta;

2) il codice CER 150101 nel caso di convenzione per l'avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta selettiva.

4. Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, Comieco effettuerà controlli incrociati con i dati provenienti dalle Piattaforme e dai destinatari per il riciclo individuati da Comieco, e che i pagamenti da parte di Comieco sono condizionati agli esiti di tali controlli incrociati. In caso di difformità nei dati ricevuti, Comieco si riserva di sospendere i pagamenti dovuti al Convenzionato fino al completamento delle relative verifiche.

6

5. Il Convenzionato è reso edotto che la Piattaforma, quando individuata da Comieco, all'atto del conferimento è tenuta ad applicare quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 del Documento Audit e Qualità relativamente alle verifiche qualitative del materiale; il Documento Audit e Qualità forma parte integrante ed essenziale dell'Allegato Tecnico, ed è quindi vincolante per le Parti della presente Convenzione. Resta inteso che le difformità accertate dalla Piattaforma devono essere tempestivamente comunicate al Convenzionato per una verifica in contraddittorio.
6. Qualora il Convenzionato operi anche come Piattaforma di conferimento, sarà altresì suo obbligo svolgere - direttamente o tramite soggetto terzo non firmatario della Convenzione - i servizi aggiuntivi disciplinati con Comieco ai sensi del successivo art. 15

Art. 15 – Individuazione e gestione delle Piattaforme

1. Le Piattaforme, individuate secondo quanto previsto dagli artt. 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell'Allegato Tecnico, sono indicate nella "Scheda Convenzione" (allegato "F"). Di norma l'individuazione si estende per tutta la durata della Convenzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.2.1 dell'Allegato Tecnico.
2. Il conferimento del materiale in Convenzione presso Piattaforme diverse da quella individuate nella "Scheda convenzione" come disponibile nell'area web riservata, nonché il conferimento di materiale effettuato nel mancato rispetto della ripartizione quantitativa dei flussi tra due o più Piattaforme, configura inadempimento contrattuale ed attribuisce a Comieco la facoltà di sospendere i pagamenti di cui al successivo art. 17.
3. Le Piattaforme individuate devono possedere i requisiti previsti dall'allegato 1 dell'Allegato Tecnico e devono assicurare che le attività di rispettiva competenza vengano svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.
4. Qualora il Convenzionato operi anche come Piattaforma di conferimento, con apposito contratto Comieco e il Convenzionato disciplinano il servizio di pressatura e l'etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio, ovvero l'erogazione dei servizi aggiuntivi per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, ovvero 1.04-1.05, conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balle, o comunque conformi per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.
5. Nel caso di Piattaforma individuata da Comieco, il Convenzionato si impegna a riconoscere alla Piattaforma - direttamente o tramite Comieco - gli oneri economici per la gestione delle frazioni estranee in attuazione di quanto previsto dalle Tabelle di cui all'art. 2 del Documento Audit e Qualità annesso all'Allegato Tecnico.

6

Art. 16 – Specificazione delle funzioni e degli obblighi di Comieco

1. Comieco è tenuto a svolgere, direttamente o indirettamente, le necessarie attività affinché le Piattaforme e il destinatario per il riciclo individuati da Comieco agiscano in conformità degli accordi assunti con la presente Convenzione e/o con altro ulteriore apposito accordo.
2. Nei limiti di quanto sopra specificato e ai fini della stipula della Convenzione, Comieco si impegna a comunicare alle parti interessate le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta e rispondenti ai requisiti previsti dall'Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme, qualora insorgano oggettivi ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove emergano verificabili esigenze tecniche e tecnologiche per la corretta e migliore esecuzione della Convenzione. In tali casi Comieco si atterrà ai criteri di individuazione delle Piattaforme di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato Tecnico.
3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, Comieco, in collaborazione con i Convenzionati, realizza attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato Tecnico.

Art. 17 – Fatturazione e pagamenti

1. Il Convenzionato emette fattura con cadenza mensile nei confronti di Comieco, i pagamenti devono avvenire in conformità a quanto riportato all'art. 7 dell'Allegato Tecnico.
2. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione ed in particolare nei casi di cui ai precedenti artt. 14, commi 2 e 4, nonché 15, comma 2, in attesa degli esiti delle verifiche previste dal Documento Audit e Qualità, Comieco potrà sospendere i pagamenti, dandone motivata comunicazione scritta al Convenzionato entro la scadenza del termine di pagamento della fattura cui la comunicazione si riferisce. Rimane salvo quanto previsto dal successivo art. 19.
3. La maggiorazione del corrispettivo prevista dall'art. 5, secondo cpv, dell'Allegato Tecnico, per le quantità di raccolta selettiva comunale di prossimità, è condizionato al rispetto delle comunicazioni previste al precedente art. 14, comma 3, nonché all'indicazione specifica in fattura delle quantità come riportate nei documenti di trasporto.

Art. 18 - Inadempimenti e penali del Convenzionato

1. Il Convenzionato che conferisce materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti non urbani è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del controvalore di un anno

6

di corrispettivo, sulla base delle quantità indicate nella “Scheda convenzione” (allegato “F”). E’ fatto salvo il maggior danno.

2. Nel caso di mancata comunicazione o aggiornamento dei quantitativi previsionali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3.3.1, terzo cpv, dell’Allegato Tecnico, trova applicazione la penale ivi prevista secondo le seguenti modalità:

- in caso di conferimenti mensili e trimestrali superiori di oltre il 20% al dato previsionale mensile definito in Convenzione, Comieco non eroga il corrispettivo per la quota di materiale conferito in eccedenza rispetto al dato previsionale mensile. Qualora la difformità rispetto al dato previsionale venga recuperata entro i due mesi successivi al primo mese di scostamento, la penale non verrà applicata da Comieco;
- in caso di conferimenti mensili e trimestrali inferiori di oltre il 20% al dato previsionale mensile definito in Convenzione, Comieco trattiene al Convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione applicato alla differenza tra il quantitativo effettivamente conferito ed il quantitativo previsionale atteso. Qualora la difformità rispetto al dato previsionale venga recuperata entro i due mesi successivi al primo mese di scostamento, la penale non verrà applicata da Comieco.

La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il Convenzionato provveda alla gestione della Piattaforma.

3. Nel caso in cui il Convenzionato abbia scelto di conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, verrà applicata una penale con le modalità di cui al comma precedente nei seguenti casi:

- a) qualora il quantitativo effettivamente conferito nel mese precedente si discosti, in eccesso o in difetto, in misura superiore al 5% rispetto alla ripartizione mensile comunicata dal Convenzionato;
- b) qualora il quantitativo annuale effettivamente conferito si discosti in misura superiore al 5% rispetto al quantitativo annuo comunicato dal Convenzionato;
- c) qualora il Convenzionato non abbia comunicato a Comieco di voler conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio in presenza di conferimenti mensili difformi per almeno un trimestre (sia in eccesso che in difetto) di oltre il 5% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile.

4. Nel caso di immotivato blocco dei conferimenti, Comieco trattiene dai pagamenti dovuti al Convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione per il materiale non conferito.

6

5. Nei casi di inadempimento a quanto previsto agli artt. 14.2, e 15.2 della presente Convenzione, nonché nel caso in cui il Convenzionato ometta di evidenziare la presenza di sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia e/o le relative quantità (art. 3 del Documento Audit e Qualità), sarà inoltre facoltà di Comieco recedere dalla Convenzione senza ulteriore obbligo di avviso, dandone comunicazione a CONAI. In tal caso Comieco avrà altresì facoltà di agire a tutela dei propri interessi e di quelli dei destinatari per il riciclo individuati da Comieco per gli eventuali danni subiti o subendi a causa dell'inadempimento del Convenzionato.

Art. 19 – Inadempimenti e penali del Convenzionante

1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di Comieco, qualora il Consorzio non abbia preventivamente comunicato ai sensi dell'articolo 17.2 eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.

Art. 20 - Cessione e modifiche della Convenzione

1. Nessuna Parti delle potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte.

Art. 21 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le Parti dichiarano che il testo della Convenzione è stato discusso e definito in contraddittorio in ogni sua parte.

Milano, 1 aprile 2015

Montalberti

6

Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica

Convenzionato

6

ALLEGATO "B"

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 1

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	81001210814
Comune	Castelvetrano
Istat	081006
Regione	Sicilia
Provincia	Trapani
Cap Sede Legale	91022
Indirizzo	P.zza Umberto I
Telefono	0924909656
Email	gimpellizzeri@comune.castelvetrano.tp.it
Sito Web	http://castelvetranoselinunte.gov.it/
Referente	Responsabile del VI Servizio
Nome	Bartolomeo
Cognome	Li Vigni
Fax	0924/909655 – 0924/909407
Telefono 1	0924909656
Telefono 2	0924909407
E mail	blivigni@comune.castelvetrano.tp.it

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
081006	150101	Porta a porta	2 volte a settimana (n.104 svuotamenti/anno)
081006	200101	Porta a porta	2 volte a settimana (n.104 svuotamenti/anno)

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta

Istat Comune	Codice CER	Descrizione CER	Kg
081006	150101	Imballaggi cartone	211860
081006	200101	Carta e cartone	83386

6

Sezione 3. Impianti di destinazione

Istat Comune Produttore	Codice CER	Descrizione Cer	Ragione sociale Impianto	Istat Comune Sede Impianto	Totale (kg)	Tipo operazione
081006	150101	Imballaggi in carta e cartone	MA.ECO. srl	081024	211860	Messa in riserva
081006	200101	carta	MA.ECO. srl	081024	83386	Messa in riserva

Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

- 1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all'inserimento dei dati per ciascun Comune.
- 2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
- 3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

6

ALLEGATO “C”

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 2. Automezzi

Istat Comune	Targa	Tipo	Alimentazione	Codice CER	Km Anno	Giro (urbano/extraurbano/entrambi)
--------------	-------	------	---------------	------------	---------	------------------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

6

Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO
Mese Riferimento
Istat Comune Produttore 081006
Nome Impianto Destinazione
Istat Impianto Destinazione
Cer
Kg
Descrizione Rifiuto
Operazione
Operazione Descrizione
Unità Misura
Targa Automezzo

Trasmessi con cadenza mensile o semestrale

Parte 3 – Dati economici

Comune	Costo Totale servizio (€/anno)	Costo trattamento (€/anno)	Ricavi vendita (€/anno)
--------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Note:

- 1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
- 2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

6

ALLEGATO "D"

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l'apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Nome Consorzio	Codice Consorzio	Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Data Attivazione	Bacino	Nome Comune	Codice Istat	Provincia

Parte 2 – Dati quantità e fatturati

Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Bacino	Mese Conferimento	Codice Articolo	Raccolta Differenziata Conferita (ton)	Rinuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (euro iva escl.)	% frazione estranea	Sfuso Pressato	Mono Multi	Flusso

Parte 3 – Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all'interno dei singoli allegati tecnici.

Note:

- 1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

6

ALLEGATO “E” – DETTAGLIO COMUNI (*FAC SIMILE*)

BACINO

Convenzionato

Regione: _____ decorrenza _____

Provincia: _____

Elenco Comuni	Abitanti
.....
.....
.....
Totale Abitanti Bacino
Totale Abitanti Convenzione

6

ALLEGATO “F” – SCHEDA CONVENZIONI (FAC SIMILE)

BACINO

Info:

Codice Bacino _____
 Popolazione _____
 Opzione di Convenzionamento _____
 Gestione Parziale _____
 Referente _____
 Territoriale _____

Previsioni mensili:

Anno	Articolo	Gen:	Feb:	Mar:	Apr:	Mag:	Giu:	Lug:	Ago:	Set:	Ott:	Nov:	Dic:
.....
.....

Modalità e sistemi di raccolta:

Modalità:	Sistema*:	Attrezzatura:	Numero:	Frequenza:	Capacità:
.....
.....

*P: Protetto – NP: Non Protetto –NPM: Non Protetto Marciapiede

Ripartizione sistemi raccolta:

Articolo	Sistema*:	Gen:	Feb:	Mar:	Apr:	Mag:	Giu:	Lug:	Ago:	Set:	Ott:	Nov:	Dic:
.....
.....

*P: Protetto – NP: Non Protetto –NPM: Non Protetto Marciapiede

Ripartizione raccolta cartiere/vincitori aste:

Cartiere/Vincitori aste	Congiunta %	Selettiva %	Poliaccoppiati %
.....
.....

Ripartizione raccolta piattaforme:

Piattaforma	FLUSSO	Congiunta %	Selettiva %	Poliaccoppiati %
.....
.....

Ripartizione raccolta piattaforme:

6

Piattaforma	Cartiere / Vincitori Aste	Congiunta %	Selettiva %	Poliaccoppiati %
.....
.....

Fasce qualità:

	Gen:	Feb:	Mar:	Apr:	Mag:	Giu:	Lug:	Ago:	Set:	Ott:	Nov:	Dic:
.....
.....

6

**CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGI IN VETRO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

tra

COREVE, CONSORZIO RECUPERO VETRO, P.Iva 05648781002, con sede a Milano P.zza G.D. Bande Nere, 9, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo “**Convenzionante**” o “**COREVE**”

-da una parte-

e

_____, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti *ex art. 3-bis* del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di _____ o _____ (forma associativa di comuni) titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero _____ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio _____, giusta delega ..., con sede a _____, in _____, P.Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo “**Convenzionato**”

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente “**Parti**”)

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “**Accordo Quadro**”) di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” (nel proseguo anche solo “**T.U.A.**”), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “**Allegato Tecnico**”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COREVE relativo alla gestione dei rifiuti di

imballaggio in vetro per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato "A"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;

- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in vetro conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico (allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - ¹ fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
 - oppure
 - per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati²:
 - “dati standard” (allegato “B”);
 - “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L'iniziale adesione all'opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all'opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'**allegato “D”**. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

¹ Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell'AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).

² Barrare l'opzione prescelta.

Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 – Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche

nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO _____

Indirizzo:

Via _____, ____

Tel: _____; Fax: _____;

e-mail: _____

Pec: _____

CONVENZIONATO

Denominazione:

Referente: _____

Ruolo: _____

Indirizzo:

Via _____, ___

Tel: _____; Fax: _____;

e-mail: _____

Pec: _____

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 – “*La Governance dell'Accordo*”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
 - a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
 - b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;

- c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
- d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- e. - gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Articolo 13 - Dichiarazione del Convenzionato in merito alle modalità di raccolta e al luogo di consegna del materiale

1. Il Convenzionato, all'atto della presentazione della richiesta formale di sottoscrizione della presente Convenzione, deve consegnare il "Modulo per la dichiarazione a CoReVe dei dati e delle informazioni previste dall'ATV"(nel seguito "MODULO"), debitamente compilato in tutte le sue parti, che viene qui accluso quale allegato (allegato "E")
2. Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a CoReVe ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate nel MODULO consegnato a CoReVe.
3. Dal Modulo si rileva che il Convenzionato si impegna a mettere a disposizione del CoReVe [barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta]:
 - i rifiuti di imballaggio in vetro derivanti dalla raccolta differenziata, se del caso preventivamente sottoposti a preselezione, effettuata nei Comuni indicati nel Modulo, aventi le caratteristiche qualitative precisate nell'ATV, per un quantitativo indicativamente pari a ton. nel primo anno di validità della convenzione e per gli anni successivi, di regola, almeno pari al quantitativo conferito nell'anno precedente.

[oppure]

- i rifiuti di imballaggio in vetro e metallo derivanti dalla raccolta differenziata congiunta effettuata nei Comuni indicati nel Modulo, aventi le caratteristiche qualitative precisate nell'ATV, per un quantitativo indicativamente pari a ton. nel primo anno di validità della convenzione e per gli anni successivi, di regola, almeno pari al quantitativo conferito nell'anno precedente.

E che [barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta]:

- i suddetti rifiuti di imballaggio saranno resi caricati a cura del Convenzionato sugli autotreni inviati dal Mandatario presso la seguente piattaforma individuata dal Convenzionato: (Indirizzo). Il Convenzionato è consapevole che la messa in atto delle buone pratiche descritte nell'allegato 2 all'ATV concorre nel limitare la formazione della frazione fine; conseguentemente ogni disattenzione del Convenzionato rispetto ai suggerimenti lì indicati concorre al superamento del valore di franchigia indicato nell'Allegati all'ATV con conseguente riduzione dei corrispettivi fino al loro annullamento. Comunque, nella piattaforma sopra indicata, il deposito dei rifiuti di imballaggio in vetro dovrà avvenire in una spazio dedicato, con pavimentazione in cemento dotata di trattamento antiusura, di dimensioni adeguate rispetto al bacino di raccolta e comunque capace di contenere almeno 2 carichi utili (circa 60 tonnellate); il deposito deve inoltre permettere l'agevole accesso ed il carico dei mezzi pesanti (portata 30 ton) così da consentire che tutte le manovre avvengano in totale assenza di rischi per le persone e le cose.

[Oppure]

- i suddetti rifiuti di imballaggio saranno consegnati presso l'impianto di trattamento come indicato nella comunicazione inviata da CoReVe al Convenzionato di cui al successivo articolo 15.

Articolo 14 - Mandatari di CoReVe

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9, il CoReVe potrà adempiere alle obbligazioni derivanti a suo carico dalla presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il ritiro del materiale e il pagamento del Corrispettivo) e, in generale, dare esecuzione alla presente Convenzione direttamente ovvero attraverso uno o più soggetti terzi (in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge) cui verrà attribuito un apposito mandato (nel seguito Mandatario). In tal caso, il CoReVe nella comunicazione prevista al seguente articolo 15 indicherà al Convenzionato le generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato, con espressa riserva di poter – a propria discrezione – sostituire tale soggetto ovvero affiancargli altro soggetto anch'esso titolare di apposito mandato dandone, in tal caso, apposita comunicazione al Convenzionato.

2. Le Parti convengono inoltre che per l'attività di presa in carico e trasporto dei Rifiuti di Imballaggio, il CoReVe o il Mandatario potrà avvalersi di apposite aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.

Articolo 15 - Comunicazione del Coreve al Convenzionato dei nominativi del mandatario e della società di analisi e del luogo di trattamento dei rifiuti di imballaggio conferiti dal Convenzionato

1. All'avvio della Convenzione, e successivamente nel caso di variazioni nel frattempo intervenute, CoReVe comunica al Convenzionato, tra l'altro:
 - a. le generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato;
 - b. i recapiti delle aziende di trattamento destinatarie del materiale presso le quali saranno inoltre effettuate le analisi a sorpresa per la determinazione della fascia qualitativa di appartenenza;
 - c. il nominativo delle Società di Analisi (nel seguito SA) incaricate dell'effettuazione dell'analisi, scelte da CoReVe sulla base di quanto stabilito nell'accordo Quadro e nell'Allegato Tecnico;
 - d. il corrispettivo che il Convenzionato dovrà riconoscere a CoReVe per le analisi merceologiche integrative richieste dal Convenzionato stesso in applicazione di quanto previsto nell'Allegato 8 all'ATV, che in ogni caso non sarà superiore a 400 € più IVA.

Articolo 16 - Fatturazione dei corrispettivi

1. Il CoReVe, di norma entro il 10 del mese successivo, trasmette al Convenzionato, tramite Posta Elettronica (o altra forma di invio concordata per iscritto tra le parti) la bozza della fattura relativa ai quantitativi ritirati dal CoReVe nel mese precedente. La bozza di fattura riepilogherà i quantitativi ritirati nel mese precedente risultanti dai singoli formulari di trasporto e riporterà la fascia qualitativa così come risultante dai controlli effettuati ai sensi dell'Allegato Tecnico Vetro.
2. Eventuali correzioni da apportare alla predetta bozza di fattura devono essere comunicati dal Convenzionato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui fa riferimento la bozza di fattura stessa.
3. Il Convenzionato procederà all'emissione della fattura riproducendo la bozza di fattura sulla propria carta intestata, con cadenza mensile.

4. La fattura avrà scadenza 90 gg. data fattura fine mese, con pagamento a mezzo bonifico bancario.
5. Il pagamento sarà effettuato dal CoReVe nei termini sopra previsti.

**Articolo 17 - Fatturazione eventuale contributo ai costi di trasporto qualora questo sia effettuato
c cura e spese del Convenzionato**

1. Qualora il trasporto sia effettuato direttamente dal Convenzionato (come previsto nella parte II punto C.2 dell'Allegato Tecnico), il Convenzionato provvederà a fatturare, con cadenza mensile, direttamente al Mandatario di CoReVe il contributo ai costi di trasporto per le prestazioni di consegna diretta dei rifiuti di imballaggio presso gli impianti di trattamento del rottame di vetro di cui si avvale il Mandatario stesso, sulla base degli importi riportati nella tabella in Allegato 4 all'Allegato Tecnico. La fattura avrà scadenza 90 gg. d.f. fine mese con pagamento a mezzo bonifico bancario. Il pagamento sarà effettuato dal Mandatario nei termini sopra previsti.

Articolo 18 - Penali a carico del Convenzionato previste dall'Allegato tecnico

1. Per l'attuazione, qualora ricorra il caso, di quanto previsto dall'Allegato Tecnico a parte II punto A.1.7 (penale), punto A.1.8 (ingiustificata sospensione o riduzione dei conferimenti) e punto D.2.4 (ovvero trasporto al costo, oneri di smaltimento presso la discarica, penale per mancata consegna), il CoReVe procederà all'emissione della fattura con cadenza mensile e pagamento 90 gg. data fattura fine mese.
2. In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da CoReVe lo stesso potrà rivalersi sugli importi dovuti al Convenzionato.

Articolo 19 - Penali a carico del Convenzionante:

1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di CoReVe, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penality a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
2. In caso di ritardato ritiro del materiale si applica quanto espressamente previsto nell'Allegato Tecnico (allegato "A").

Articolo 20 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ALLEGATO “B”

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 1

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta

Istat Comune	Codice CER	Descrizione CER	Kg
--------------	------------	-----------------	----

Sezione 3. Impianti di destinazione

Istat Comune Produttore	Codice CER	Descrizione Cer	Ragione sociale Impianto	Istat Comune Sede Impianto	Totale (kg)	Tipo operazione
-------------------------	------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

- 1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all'inserimento dei dati per ciascun Comune.
- 2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
- 3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO “C”

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 2. Automezzi

Istat Comune	Targa	Tipo	Alimentazione	Codice CER	Km Anno	Giro (urbano/extraurbano/entrambi)
--------------	-------	------	---------------	------------	---------	------------------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO
Mese Riferimento
Istat Comune Produttore
Nome Impianto Destinazione
Istat Impianto Destinazione
Cer
Kg
Descrizione Rifiuto
Operazione
Operazione Descrizione
Unità Misura
Targa Automezzo

Trasmessi con cadenza mensile o semestrale

Parte 3 – Dati economici

Comune	Costo Totale servizio (€/anno)	Costo trattamento (€/anno)	Ricavi vendita (€/anno)
--------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Note:

- 1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
- 2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO “D”

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l'apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Nome Consorzio	Codice Consorzio	Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Data Attivazione	Bacino	Nome Comune	Codice Istat	Provincia

Parte 2 – Dati quantità e fatturati

Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Bacino	Mese Conferimento	Codice Articolo	Raccolta Differenziata Conferita (ton)	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (euro iva escl.)	% frazione estranea	Sfuso Pressato	Mono Multi	Flusso

Parte 3 – Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all'interno dei singoli allegati tecnici.

Note:

- 1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.



ALLEGATO "E" Alla Convenzione Locale
Modulo per la comunicazione dei dati a Coreve da parte del
convenzionato ai sensi della parte II, lettera A dell'Allegato
Tecnico Vetro all'A.Q. Anci-Conai

Mod. 19 Rev. 0

Data:
01/04/2014

Pag. 17 / 19

Avvertenza: il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. La mancata compilazione di uno o più campi comporterà la sospensione dell'iter per l'avvio della convenzione.

Per chiarimenti / invio modulo: Tel 02-48012961 – Fax: 02-48012946 - segreteria.technica@coreve.it / consorziocoreve@pec.it

a) Anagrafica Convenzionato

- a.1) Ragione Sociale:
- a.2) Nome e Qualifica del Firmatario:
- a.3) Pec:
- a.4) Fax:

b) Sede Legale

- b.1) Indirizzo (via,CAP, Comune, Provincia):
- b.2) P.Iva:
- b.3) Codice Fiscale:

c) Sede Amministrativa

- c.1) Indirizzo (via,CAP, Comune, Provincia):
- c.2) Banca d'appoggio (nome istituto, filiale e prov):
- c.3) Intestatario conto corrente (Cognome, Nome):
- c.4) Codice SWIFT:

c.5) IBAN:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

d) Referente Amministrativo (Fatturazioni, ecc)

- d.1) Nome e Qualifica:
- d.2) Tel:
- d.3) Cellulare:
- d.4) E-mail:

e) Referente Tecnico

- e.1) Nome e Qualifica:
- e.2) Tel:
- e.3) Cellulare:
- e.4) E-mail:

f) Modalità e tipologia di Raccolta (descrizione del sistema di raccolta)

Modalità di Raccolta		Resa del materiale	Codice Cer	Quantità annua ⁽¹⁾ (t.)	Tipologia di conferimento ⁽²⁾
f.1	<input type="checkbox"/> Monomateriale	tal quale ⁽³⁾	15 01 07		Stradale ___%
		<input type="checkbox"/> Preselezionato ⁽⁴⁾	19 12 05		Porta a Porta ___%
			15 01 07		Isola Ec. ___%

Modalità di Raccolta		Resa del materiale	Codice Cer	Quantità annua ⁽¹⁾ (t.)	Tipologia di conferimento ⁽²⁾
f.2	<input type="checkbox"/> Congiunta vetro e metalli	tal quale ⁽³⁾	15 01 06		Stradale ___%
			15 01 07		Porta a Porta ___%
		<input type="checkbox"/> Preselezionato ⁽⁴⁾	19 12 05		Isola Ec. ___%
			15 01 07		

Modalità di Raccolta		Resa del materiale	Codice Cer	Quantità annua ⁽¹⁾ (t.)	Tipologia di conferimento ⁽²⁾
f.3	<input type="checkbox"/> Multi Pesante (Plastica vetro e Metalli)	tal quale ⁽³⁾	15 01 06		Stradale ___%
			19 12 05		Porta a Porta ___%
		<input type="checkbox"/> Preselezionato ⁽⁴⁾	15 01 07		Isola Ec. ___%

g) Piattaforma di Ritiro (parte II, lettera C dell'allegato tecnico vetro all'A.Q. Anci-Conai)

g.1) Ragione Sociale:

g.2) Indirizzo (via,CAP, Comune, Provincia):

g.3) P.Iva:

g.4) Codice Fiscale:

g.5) Referente della Piattaforma:

g.6) Tel:

g.7) Fax:

g.8) E-mail:

g.9) Giorni e orari di apertura per il ritiro del vetro:

h) Caratteristiche del deposito temporaneo previste dall'allegato 2 dell'Allegato Tecnico Vetro all'A.Q. Anci-Conai

h.1) Il deposito temporaneo è dimensionato in funzione della quantità di rifiuti d'imballaggio in vetro gestiti (in genere deve poter contenere almeno un quantitativo pari alla raccolta settimanale) con una superficie minima di 500 mq, riservata allo scarico degli automezzi di raccolta e al deposito temporaneo dei rifiuti d'imballaggio in vetro **[si/no]:**

h.2) Prospiciente l'area di deposito è disponibile uno spazio adeguato per l'accesso ed il carico dei mezzi pesanti inviati da CoReVe (Autotreni: mt L. 18,75 - larghezza 2,45; Autoarticolati: L. mt 16,50, larghezza 2,45) e tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi per la sicurezza del personale e senza compromettere la qualità del vetro **[si/no]:**

h.3) l'area di deposito è dotata di pavimentazione in cemento con trattamento anti usura **[si/no]:**

h.4) L'area di deposito è delimitata lungo tre lati con muretti in cemento armato resistenti all'azione della pala **[si/no]:**

h.5) L'area di deposito del vetro e l'area di scarico degli automezzi sono ubicati sullo stesso piano **[si/no]:**

(1) indicare il dato Mud più recente o, se non disponibile, una stima accurata dei quantitativi annui attesi

(2) inserire la % in peso per ciascuna tipologia di conferimento

(3) dato obbligatorio

(4) da compilare solo se il materiale è sottoposto a preselezione.

in caso negativo indicare:

- l'altezza del dislivello (mt):
- se il materiale è stoccato in una vasca interrata **[si/no]**:
- se il materiale è stoccato in cassoni **[si/no]**:
specificare **nr cassoni:** **Capacità dei cassoni:**
- se il materiale è stoccato a terra **[si/no]**:

h.6) La Piattaforma per il caricamento degli automezzi inviati da CoReVe dispone di una pala meccanica avente alzata non inferiore a 4,30 mt (ottenibile anche utilizzando rialzi, pedane anche mobili, etc.) **[si/no]**:

in caso negativo specificare la dotazione disponibile [descrizione]:

i) Determinazione delle caratteristiche qualitative per l'individuazione del corrispettivo da riconoscere al convenzionato (Accertamenti merceologici a destino):

i.1) Nome e Qualifica del Referente incaricato ad assistere alle analisi merceologiche, previste ai sensi della parte II, lettera D dell'Allegato Tecnico Vetro all'A.Q. Anci-Conai, a cui sarà inviato l'avviso per lo svolgimento delle suddette analisi:

i.2) Cellulare:

i.3) E-mail:

i.4) Fax:

j) Bacino di Raccolta (comuni che conferiscono presso la piattaforma sopra riportata):

j.1) elenco comuni (nome comune, provincia):

j.2) abitanti totali coperti:

Allegato A1: Deleghe dei comuni di cui al punto j).

Data di compilazione del presente modulo: _____

Il convenzionato, consapevole delle disposizioni e delle penali previste nella parte II, lettera A dell'Allegato Tecnico Vetro all'A.Q. Anci-Conai, dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero e s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale sopravvenuta modifica ai dati di cui alla presente dichiarazione, inviando a Coreve, mediante pec o fax, un modulo aggiornato.

Firma del Legale Rappresentante

Vengono specificamente sottoscritti i seguenti punti f); g); h); i) e j)

Firma del Legale Rappresentante

**CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO PROVENIENTI DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

tra

RICREA, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO, P.Iva 12286130153, con sede a Milano in via G.B. Pirelli, 27, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo “**Convenzionante**” o “**RICREA**”

-da una parte-

e

_____, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti *ex art. 3-bis* del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di _____ o _____ (forma associativa di comuni) titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero _____ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio _____, giusta delega ..., con sede a _____, in _____, P.Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo “**Convenzionato**”

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente “**Parti**”)

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “**Accordo Quadro**”) di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” (nel proseguo anche solo “**T.U.A.**”), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “**Allegato Tecnico**”) sottoscritto da ANCI, CONAI e RICREA relativo alla gestione dei rifiuti di

imballaggio in acciaio per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;

- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in acciaio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 – Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - ¹ fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;oppure
 - per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati²:
 - “dati standard” (allegato “B”);
 - “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L'iniziale adesione all'opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all'opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'**allegato “D”**. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

¹ Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell'AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).

² Barrare l'opzione prescelta.

Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 – Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.

5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 – Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 – Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 – Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO _____

Indirizzo:

Via _____, _____

Tel: _____; Fax: _____;

e-mail: _____

Pec: _____

CONVENZIONATO

Denominazione:

Referente: _____

Ruolo: _____

Indirizzo:

Via _____, _____

Tel: _____; Fax: _____;

e-mail: _____

Pec: _____

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 – Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 – “*La Governance dell'Accordo*”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
 - a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
 - b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e

fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;

- c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
- d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- e. - gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Articolo 13 – Definizioni

1. Ai fini della presente CONVENZIONE i seguenti termini assumono, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
 - a. “**BACINO DI RACCOLTA**”: l'area territoriale espressa in numero di abitanti serviti, oggetto di cui alla CONVENZIONE (come da Allegato “**E**”);
 - b. “**Frazioni Merceologiche Similari o FMS**”: ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale acciaio, non aventi funzione di imballaggio (Vedasi allegato “**F**” della presente Convenzione);
 - c. “**Frazioni Estranee o FE**”: ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale diverso dall'acciaio o prevalentemente diverso dall'acciaio, ovvero che presentano componenti elettriche od elettroniche. Si intendono FE le parti non solidali con l'imballaggio di origine. (Vedasi allegato “**F**” della presente Convenzione);

- d. **“OPERATORE”**: Società attiva nel commercio del rottame ferroso, che svolge attività di recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio in collaborazione con RICREA. L’operatore è il soggetto incaricato per svolgere le operazioni di ritiro e recupero del materiale, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato Tecnico. L’operatore viene indicato da RICREA tramite invio di specifica comunicazione, ovvero tramite l’apposito portale internet, come previsto al punto 5.3.5 dell’Allegato Tecnico;
- e. **“PARTI”**: il CONVENZIONANTE (RICREA) e il CONVENZIONATO;
- f. **“PIATTAFORMA”**: il luogo in cui vengono conferiti i rifiuti di imballaggio in acciaio, una volta raccolti, e dove RICREA provvede a prelevarli tramite Operatore incaricato (indicata in Allegato **“E”**);
- g. **“RIFIUTI DI IMBALLAGGIO”**: i rifiuti di imballaggio in acciaio, come definiti all’art.1 dell’Allegato Tecnico Acciaio (Vedasi allegato **“F”** della presente Convenzione);
- h. **“SELEZIONE”**: attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e non finalizzata al loro avvio a riciclo;
- i. **“SMALTIMENTO”**: le operazioni previste nell’Allegato B del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- j. **“STOCCAGGIO”**: le attività previste all’art.183, comma 1, lettera aa), del D.lgs 152/06 e s.m.i..

Articolo 14 – Ulteriori obblighi delle PARTI

1. Il CONVENZIONATO, ivi inclusi i soggetti che gestiscono le PIATTAFORME, provvede alla gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, per quanto di competenza di ciascuno, alla raccolta, al trasporto e allo SMALTIMENTO delle FRAZIONI ESTRANEE ai sensi dell’ALLEGATO TECNICO.
2. RICREA, anche tramite gli OPERATORI incaricati, definisce con il CONVENZIONATO gli aspetti tecnici, nonché ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate in PIATTAFORMA, comprese quelle di gestione e smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE, limitatamente a quanto oggetto della presente Convenzione.
3. Per quanto altrove non specificato le PARTI assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza e gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
4. Il CONVENZIONATO assicura la propria collaborazione per l’esecuzione delle analisi merceologiche e delle verifiche documentali previste da RICREA, anche con riferimento al Sistema di Gestione ISO9001, ISO14001 e Certificazione Flussi CONAI.

Articolo 15 – Smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE da parte del Convenzionato

1. Nel caso di ritiro presso l'OPERATORE da parte del CONVENZIONATO delle FRAZIONI ESTRANEE ai fini dello SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero, il CONVENZIONATO ne garantisce il ritiro entro 7 giorni lavorativi (sei giorni a settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, RICREA e/o l'OPERATORE avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo, salvo i maggiori costi. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni lavorativi, sempre salvo gli eventuali maggiori costi. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20% verranno addebitati anche i costi di SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero.

Articolo 16 – Dati e condizioni per la fatturazione e la compilazione dei formulari

1. Indicazioni per la compilazione dei formulari (F.I.R.) da allegare alla Fattura per il riconoscimento dei corrispettivi:

Produttore: PIATTAFORMA

Destinatario: OPERATORE RICREA

CER: 150104 o 191202

Annotazioni: *“Imballaggi in acciaio, Convenzione ANCI-RICREA n. ___ - RD, del ____”*

2. Indicazioni per l'assoggettamento all'IVA:

I corrispettivi per il servizio di raccolta differenziata da fatturare al Consorzio Nazionale Acciaio devono essere assoggettate all'aliquota IVA 10% secondo l'art 127 sexiesdecies parte terza della tabella A allegata al d.p.r. 633/72.

3. Dati per fatturazione:

Il convenzionato provvederà a fatturare i corrispettivi previsti dalla Convenzione per la raccolta dei rifiuti di imballaggi con cadenza mensile e comunque non oltre 60 giorni dalla data di conferimento. Il Consorzio Nazionale Acciaio provvederà ad effettuare il pagamento dei corrispettivi fatturati a 60 gg. data fattura fine mese, così come previsto dal punto 8 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Acciaio dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Ragione sociale da indicare in fattura:

Consorzio Nazionale Acciaio, Via Giovanni Battista Pirelli n.27, 20124 Milano.

Cod. Fisc e P.iva 12286130153

La descrizione del servizio da indicare in fattura:

“Corrispettivi per servizi di raccolta degli imballaggi in acciaio, Convenzione ANCI-RICREA n.____ del _____”.

La fattura dovrà riportare inoltre i seguenti dati:

- Periodo di riferimento: _____ / _____ (mese e anno)
- Quantità espressa in tonnellate (indicare 2 decimali dopo la virgola) con riferimento al peso riscontrato a destino (Operatore RICREA);
- Corrispettivo previsto dalla fascia di qualità stabilita in Convenzione.

Copia del formulario dovrà essere tassativamente allegata alla fattura affinché la stessa venga autorizzata per il pagamento.

Articolo 17 – Penali

1. Qualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta differenziata effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a RICREA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell’Allegato “E”. E’ fatto salvo il maggior danno.
2. RICREA si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per verificare che la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio vengano ceduti a RICREA, così come previsto al cap. 5 dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI.
3. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio, RICREA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per inadempimento della presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione al CONAI ed ai Comitati di Verifica e di Coordinamento.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RICREA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i termini e le modalità di emissione delle fatture, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
5. Nel caso di mancato rispetto da parte di RICREA e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell’art. 5.3.6. dell’Allegato Tecnico, il CONVENZIONATO avrà diritto di applicare le penali ivi previste.

Articolo 18 – Cessione della Convenzione e/o dei diritti ed obblighi

1. Nessuna delle PARTI potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte.

Articolo 19 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

CONVENZIONANTE

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le premesse e le pattuizioni riportate nella Sezione I e nella Sezione II:

- art. 6 – Recesso;
- art. 7 – Revoca della delega e risoluzione della Convenzione;
- art. 11 – Controversie;
- art. 17 – Penali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

CONVENZIONANTE

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

(Timbro e firma)

ALLEGATO “B”

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 1

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta

Istat Comune	Codice CER	Descrizione CER	Kg
--------------	------------	-----------------	----

Sezione 3. Impianti di destinazione

Istat Comune Produttore	Codice CER	Descrizione Cer	Ragione sociale Impianto	Istat Comune Sede Impianto	Totale (kg)	Tipo operazione
-------------------------	------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

- 1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all'inserimento dei dati per ciascun Comune.
- 2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
- 3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO “C”

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 2. Automezzi

Istat Comune	Targa	Tipo	Alimentazione	Codice CER	Km Anno	Giro (urbano/extraurbano/entrambi)
--------------	-------	------	---------------	------------	---------	------------------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO
Mese Riferimento
Istat Comune Produttore
Nome Impianto Destinazione
Istat Impianto Destinazione
Cer
Kg
Descrizione Rifiuto
Operazione
Operazione Descrizione
Unità Misura
Targa Automezzo

Trasmessi con cadenza mensile o semestrale

Parte 3 – Dati economici

Comune	Costo Totale servizio (€/anno)	Costo trattamento (€/anno)	Ricavi vendita (€/anno)
--------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Note:

- 1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
- 2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO “D”

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l'apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Nome Consorzio	Codice Consorzio	Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Data Attivazione	Bacino	Nome Comune	Codice Istat	Provincia

Parte 2 – Dati quantità e fatturati

Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Bacino	Mese Conferimento	Codice Articolo	Raccolta Differenziata Conferita (ton)	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (euro iva escl.)	% frazione estranea	Sfuso Pressato	Mono Multi	Flusso

Parte 3 – Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all'interno dei singoli allegati tecnici.

Note:

- 1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO “E”

DETTAGLIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Bacino di raccolta (*)	n. abitanti	Gestore del Servizio (se diverso dal Convenzionato)

(*) Si riporta la lista dei Comuni che hanno rilasciato delega a favore del Convenzionato, inviandone copia a RICREA. Ulteriori Comuni serviti verranno integrati in Convenzione con comunicazione scritta.

Informazioni sul servizio di Raccolta Differenziata	
Modo di raccolta:	<input type="checkbox"/> stradale <input type="checkbox"/> isola ecologica <input type="checkbox"/> porta a porta <input type="checkbox"/> altro
Tipo di attrezzatura:	<input type="checkbox"/> cassonetto <input type="checkbox"/> container <input type="checkbox"/> sacco/bidoncini <input type="checkbox"/> altro
Tipologie di raccolta:	<input type="checkbox"/> monomateriale (metalli) <input type="checkbox"/> multileggero (plastica-metalli) <input type="checkbox"/> multipesante (vetro-metalli) <input type="checkbox"/> VPM (vetro-plastica-metalli) <input type="checkbox"/> altro

Quantità disciplinate (dati o stima degli imballaggi in acciaio raccolti)	
Anno	Tonnellate (*)
2015	
2016	
2017	

(*) Quantità stimabile in base ad una resa annuale media di 2 Kg/Abitante

Elenco PIATTAFORME	Indirizzo	Prov.	Fascia di Qualità (*)

(*) Nel caso in cui si utilizzi una nuova Piattaforma, la fascia di qualità da attribuire al materiale sarà determinata al primo conferimento utile verso l'Operatore incaricato.

ALLEGATO “F”

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO OGGETTO DI CONVENZIONE

Sono considerati imballaggi in acciaio tutti i manufatti in acciaio, o parti di essi, destinati al contenimento o al confezionamento di altri prodotti.

In particolare rientrano in questa categoria i seguenti imballaggi:

- Barattolame per alimenti sia per l'uomo che per gli animali (contenenti ad esempio: piselli, pelati, fagioli, mais, olio, tonno, sardine, carne, frutta sciroppata, the, caffè ecc...);



- Latte e Lattine di vari formati, per contenere liquidi (contenenti ad esempio: olio, bibite, birra, ecc...)

- Bombolette per alimenti e per prodotti destinati all'igiene personale (contenenti ad esempio: panna montata, lacche per capelli, deodoranti, schiume da barba ecc...);



- Chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (contenenti ad esempio confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhi di frutta formato famiglia, miele ecc...);

- Tappi corona applicati sulle bottiglie in vetro (contenenti ad esempio: acqua, vino, succhi di frutta, bibite in genere, olii, ecc...);



- Scatole varie usate per confezione regalo (contenenti ad esempio: biscotti, cioccolatini, dolciumi in genere, ecc...).



**ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E' CONSIDERATO F.M.S.
(Frazione Merceologica Similare)**

Le F.M.S. sono tutti quegli oggetti in acciaio, che non sono imballaggi.

Per gli oggetti compositi (es. forbici) formati da più materiali, la loro collocazione sarà determinata in base al peso prevalente.

A titolo esemplificativo sono considerate F.M.S. :

- Posate: Forchette, coltelli o cucchiari, se in acciaio;
- Pentole di piccole dimensioni;
- Attrezzi da lavoro: pinze, chiavi inglesi, ...

**ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E' CONSIDERATO F.E.
(Frazione Estranea)**

Sono considerate F. E. o tutti quegli oggetti raccolti che non sono in acciaio.

A titolo esemplificativo sono considerate F. E.:

- Imballaggi in alluminio, plastica, vetro, carta e legno
- Film Plastico
- Vetro frantumato
- RAEE, o parti di essi

**CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO PROVENIENTI DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

tra

CiAl, CONSORZIO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO, codice fiscale e P.Iva 12285760158 con sede a Milano, in via Pompeo Litta, 5, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura _____, nel proseguo anche solo “**Convenzionante**” o “**CiAl**”

-da una parte-

CiAl

e

_____, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti *ex art. 3-bis* del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di _____ o _____ (forma associativa di comuni) titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero _____ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio _____, giusta delega ..., con sede a _____, in _____, P.Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo “**Convenzionato**”

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente “**Parti**”)

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “**Accordo Quadro**”) di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” (nel proseguo anche solo “**T.U.A.**”), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e CiAl, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “**Allegato Tecnico**”) sottoscritto da ANCI, CONAI e CiAl relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI,

CONAI e del CiAl ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;

- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

CiAl

SEZIONE I

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in alluminio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 – Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - ¹ fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;oppure
 - per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati²:
 - “dati standard” (allegato “B”);
 - “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L'iniziale adesione all'opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all'opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) a CiAl e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. CiAl ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'**allegato “D”**. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

¹ Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell'AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).

² Barrare l'opzione prescelta.

Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, CiAl acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 – Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, a CiAl nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

CiAl

Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e a CiAl di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che CiAl non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte di CiAl della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere a CiAl un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. CiAl si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CiAl – Consorzio Imballaggi Alluminio

Indirizzo:

Via P. Litta, 5 – 20122 Milano

Tel: 02 - 540291; Fax: 02 - 54123396

e-mail: consorzio@cial.it

Pec: territorio@pec.cial.it

CONVENZIONATO

Denominazione:

Referente: _____

Ruolo: _____

Indirizzo:

Via _____, _____

Tel: _____; Fax: _____;

e-mail: _____

Pec: _____

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 – “*La Governance dell'Accordo*”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

CiAI

Art. 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), CiAI, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
 - a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
 - b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
 - c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
 - d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
 - e. gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede di CiAl.

SEZIONE II

Articolo 13 – Allegati specifici

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Allegato E - Caratteristiche del sistema di raccolta differenziata

Allegato F – Scheda Piattaforma concordata

Allegato G – Elenco esemplificativo imballaggi in alluminio oggetto di raccolta

Allegato H – Elenco esemplificativo frazione merceologica similare

Allegato I – Protocollo esecuzione analisi raccolta differenziata

Allegato L – Condizioni tecniche ed economiche per il ritiro di tappi in alluminio [in caso di richiesta di estensione ai sensi dell'articolo 16.8]

Articolo 14 – Definizioni

1. Ai fini delle presente Convenzione i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
 - a) Bacino servito: l'area territoriale, espressa in numero di abitanti serviti e di comuni attivi, oggetto dell'attività gestionale di cui alla Convenzione;
 - b) CiAl: il Consorzio Imballaggi Alluminio istituito ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato e sostituito dall'art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 dal Ministero dell'Ambiente;
 - c) Delega: l'atto, redatto secondo il fac-simile allegato all'Accordo Quadro Anci-Conai, con il quale l'Autorità di Governo ovvero il Comune, anche in forma associata, autorizza il gestore del servizio, o un soggetto terzo, alla stipula della Convenzione con CiAl;
 - d) Frazione estranea: i rifiuti non in alluminio. Non costituisce frazione estranea ogni parte in altro materiale solidale all'origine con l'imballaggio in alluminio;

- e) Frazione merceologica simile ovvero f.m.s.: rifiuto in alluminio, non d'imballaggio, conferito in raccolta differenziata, vedi anche elenco Allegato H;
- f) Piattaforma: il luogo, concordato tra le Parti, in cui vengono conferiti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e dove avvengono la selezione dei diversi materiali, altre operazioni accessorie e la messa a disposizione dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero delle f.m.s.;
- g) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio in alluminio, come definito all'art. 218, comma 1, lett. f) del Decreto, richiamato nell'elenco Allegato G;
- h) Selezione: attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, finalizzata al loro avvio a riciclo.

CiAI

Articolo 15 – Strategie per aumentare la raccolta imballaggi in alluminio

1. La presente Convenzione si riferisce ai rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero di rifiuti in alluminio (di seguito f.m.s.), in attuazione delle disposizioni dell'Allegato Tecnico.
2. Ove, per metodiche di raccolta effettuate, altri rifiuti di alluminio (di seguito f.m.s.) siano raccolti in maniera complementare e sinergica assieme ai rifiuti di imballaggio in alluminio, il Convenzionato conferirà detti materiali congiuntamente.
3. Attraverso la presente Convenzione le Parti mirano, tra l'altro, ad obiettivi di incremento quantitativo e miglioramento qualitativo in linea con le potenzialità di resa dei bacini di riferimento.
4. Le Parti, tenuto conto del potenziale relativo di crescita di alcune tipologie di imballaggio in alluminio, convengono sull'opportunità di sostenere l'ampliamento delle tipologie di rifiuti di imballaggio oggetto della raccolta differenziata, sia attraverso l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all'utenza nell'ambito delle iniziative di cui al successivo articolo 25.

Articolo 16 – Specificazione degli obblighi del Convenzionato

1. Il Convenzionato:
 - organizza nel bacino servito un sistema adeguato di raccolta differenziata secondo i criteri di cui all'art 195, comma 1, lettera q) e le misure previste all'art. 205 del Decreto;

- provvede alla gestione dei rifiuti di imballaggio in Alluminio, dalla raccolta, al trasporto e alla selezione;
 - si impegna a svolgere tali attività, così come indicate nell'Allegato E, con la massima diligenza;
 - si impegna a rendere disponibili presso la Piattaforma, franco partenza caricamento su mezzo incluso, i rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. provenienti dalla raccolta differenziata svolta nel bacino servito indicato nell'Allegato E ed a comunicare tale disponibilità direttamente a CiAl;
 - si impegna al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
2. Ai sensi del punto 5.2 dell'Allegato Tecnico, nel caso di raccolta multimateriale, che prevede il conferimento congiunto di almeno due tipologie di materiale di rifiuti di imballaggio, tra cui l'alluminio, il Convenzionato provvederà a propria cura e spese presso la Piattaforma alla selezione dei rifiuti di imballaggio in alluminio, che ivi verranno messi a disposizione di CiAl.
3. Ai fini del conferimento a CiAl dei rifiuti di imballaggio in alluminio raccolti, ed eventualmente selezionati secondo quanto disposto dal precedente comma 2, è fatto obbligo al convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risultino, oltre alle indicazioni di legge, le seguenti informazioni:
- origine del rifiuto;
 - data del conferimento;
 - dati identificativi della Piattaforma;
 - appropriato codice CER [(a titolo esemplificativo):
 - 150104 - rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata - imballaggi metallici (alluminio)
 - 191203 - metalli non ferrosi da trattamento meccanico dei rifiuti (p.e. selezione)];
 - nelle Annotazioni deve essere riportata la seguente dicitura: "Materiale avviato a riciclo per conto del Consorzio Imballaggi Alluminio in base alla Convenzione n. .. del .././.."
4. Il Convenzionato si impegna a comunicare tempestivamente a CiAl ogni modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma 1 ed in particolare a quanto previsto dall'Allegato E inerente il bacino servito, la raccolta differenziata e dall'Allegato F inerente la Piattaforma, anche se queste dovessero intervenire a valle della sottoscrizione della convenzione.
5. Il Convenzionato si impegna al continuo monitoraggio presso la Piattaforma sia della tipologia del materiale che della quantità dei materiali da conferire. In particolare nel caso di

incongruenze comunicate da CiAl il Convenzionato si impegna a prendere opportuni provvedimenti per ricondurre alla corretta gestione la presente Convenzione.

6. La Piattaforma presso cui conferire i Rifiuti di imballaggio raccolti dovrà essere tassativamente quella concordata tra le Parti e indicata nell'Allegato F. Resta inteso che qualora le Parti ritengano necessario e/o opportuno individuare una Piattaforma, o più d'una, diversa da quella originariamente individuata, le Parti si uniformeranno a tale decisione.
7. Nel caso in cui il Convenzionato si avvalga di un terzo per il conferimento in Piattaforma, sarà onere del Convenzionato stesso informare tale soggetto dell'eventuale diversa destinazione in seguito a quanto previsto nel precedente comma 6.
8. Nel caso in cui il Convenzionato coincida con il gestore di impianto di selezione di rifiuti di imballaggio in alluminio ed intenda estendere i servizi garantiti anche al conferimento separato dei rifiuti di tappi in alluminio la Convenzione si intende estesa al ritiro separato di detti accessori secondo le specifiche "Condizioni tecniche ed economiche per il recupero di tappi in alluminio" riportata nell'Allegato L.
9. Il Convenzionato con riferimento a quanto disposto all'articolo 25 si impegna altresì a promuovere direttamente, o indirettamente nell'ambito delle campagne promosse da CiAl, forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di Raccolta differenziata.

Articolo 17 – Caratteristiche della piattaforma

1. Nell'individuazione della Piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituiranno elementi preferenziali:
 - Dotazione di sistemi automatici per la separazione dei metalli amagnetici
 - L'implementazione del Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente e sicurezza con certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ovvero registrazione Emas.
2. Il Convenzionato garantisce che la Piattaforma svolga le attività di propria competenza nel rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza ed adegui i propri impianti ad ogni disposizione normativa dettata a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a tutela dell'ambiente.
3. Il Convenzionato definisce con il gestore della Piattaforma gli aspetti e le condizioni tecniche, economiche e normative relative all'operazione di selezione ed eventuale riduzione volumetrica effettuata in Piattaforma, comprese quelle di gestione e smaltimento della frazione estranea.

4. Presso la Piattaforma concordata CiAl nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale si riserva la facoltà di effettuare, con costi a proprio carico, anche tramite soggetti terzi qualificati, audit per la verifica della conformità tecnica e legislativa.

Articolo 18 – Specificazione degli obblighi di CiAl

1. CiAl, direttamente o tramite terzi, si impegna al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. messi a disposizione dal Convenzionato presso la Piattaforma concordata secondo le modalità di cui all'art. 16.
2. Per quanto riguarda il ritiro presso la Piattaforma da parte di CiAl dei rifiuti di imballaggi in alluminio ovvero f.m.s. CiAl si obbliga a far sì che ciò avvenga entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra CiAl e il Convenzionato.
3. Il limite minimo di peso sopra la cui soglia CiAl si impegna al ritiro è pari a 6 t per materiale reso pressato e 3 t per materiale sottoposto a schiacciamento o sfuso.
4. CiAl si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi, in relazione al livello qualitativo del materiale conferito, come specificati nel successivo art. 21.
5. CiAl si impegna, direttamente o indirettamente, ad attuare le necessarie condizioni affinché il Convenzionato possa agire in conformità agli accordi assunti con la Convenzione. Nel caso CiAl rilevi incongruenze nella comunicazione dei dati periodici tra Convenzionato e piattaforma è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al Convenzionato.
6. Nei limiti di quanto specificato all'articolo 18.5 CiAl si impegna a comunicare al Convenzionato, le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta rispondenti ai requisiti previsti dall'Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme qualora a suo giudizio, anche sulla base dei risultati delle attività di audit di cui al precedente articolo 17.4, insorgano ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove esigenze tecniche e tecnologiche lo richiedano per la corretta e migliore esecuzione della Convenzione.
7. CiAl garantisce l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero delle f.m.s. raccolti e conferiti, nel rispetto della normativa vigente, anche tramite ulteriori trattamenti finalizzati al miglioramento qualitativo.

Articolo 19 – Acquisizione della proprietà

1. In relazione al principio di corresponsabilità di cui all'art. 219, comma 2, del Decreto, agli obblighi delle imprese in merito alla gestione ambientale degli imballaggi derivanti dall'art. 221 del Decreto, agli obblighi della Pubblica Amministrazione in merito all'organizzazione di

sistemi adeguati di raccolta differenziata derivanti dall'art. 222 del Decreto, le Parti convengono che la proprietà dei rifiuti di imballaggi in alluminio, ovvero delle f.m.s., conferiti in raccolta differenziata dagli utenti è di CiAl, in relazione all'organizzazione ed al servizio prestati dal Convenzionato.

2. Si conviene che la proprietà del materiale viene acquisita da CiAl nel momento in cui i Rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero in generale l'alluminio raccolto, verranno conferiti presso la Piattaforma indicata in Allegato F.
3. In sede locale, per migliorare la funzionalità della Convenzione, qualora vi siano ragioni che lo richiedano in riferimento all'avvio a riciclo del materiale, CiAl si riserva la facoltà di individuare un soggetto diverso a cui trasferire la proprietà del materiale. In tal caso dovranno essere comunicati da CiAl i riferimenti del soggetto che acquisisce la proprietà del materiale.

Articolo 20 – Ulteriori responsabilità

1. Per quanto altrove non specificato le Parti assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza e gestione dei Rifiuti.

Articolo 21– Corrispettivi Servizi di Raccolta Differenziata

1. Per i servizi resi dal Convenzionato, direttamente o indirettamente, relativamente alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in alluminio, CiAl si impegna a riconoscere al Convenzionato il corrispettivo indicato nelle seguenti tabelle relativo alla specifica fascia qualitativa del materiale conferito – ad esclusione di quanto pattuito per eventuali servizi aggiuntivi - in conformità a quanto riportato nell'Allegato Tecnico.
2. I singoli corrispettivi fanno riferimento alla fascia qualitativa determinata secondo quanto indicato all'art. 23.

CORRISPETTIVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Fascia Qualitativa	Frazione Estranea % in peso	Corrispettivo Euro/t
A +	fino al 2%	550,00
A	oltre al 2% e fino al 5 %	450,00
B	oltre il 5% fino al 10%	300,00
C	oltre il 10% fino al 15%	150,00

I corrispettivi di cui sopra si intendono al netto dell'IVA.

Articolo 22 – Corrispettivi Prestazioni Aggiuntive

1. Per l'operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti di imballaggio in alluminio effettuata presso la piattaforma concordata, CiAl riconoscerà al Convenzionato o alla Piattaforma concordata, sulla base delle indicazioni ricevute dal Convenzionato, i corrispettivi indicati nella seguente tabella:

Corrispettivi Riduzione Volumetrica		
Pressatura	38,00 Euro/t.	Esclusivamente per materiali in fascia qualitativa A+ e A
Schiacciamento	15,00 Euro/t	Con peso specifico uguale o maggiore a 100 kg/m ³

CiAl

Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. provengano da comuni ubicati su isole minori e vengano resi disponibili presso la Piattaforma concordata sita in continente o isole maggiori, CiAl riconoscerà al Convenzionato un contributo extra forfettario pari a 25,00 Euro/t per i maggiori costi di trasporto via nave, oltre all'eventuale corrispettivo di riduzione volumetrica. Il corrispettivo sarà riconosciuto per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito. Il Convenzionato dovrà specificare all'atto della stipula della convenzione la presenza del/i comune/i ubicati su isole minori.

Articolo 23 – Fascia qualitativa – metodo di determinazione

1. Ai fini della determinazione della fascia qualitativa, CiAl stabilisce l'effettuazione di una verifica in contraddittorio secondo le modalità di cui all'Allegato I.
2. La verifica della fascia qualitativa avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato e alla piattaforma con un anticipo di almeno 48 ore.
3. La percentuale di Frazione estranea determinata secondo le modalità di cui al precedente comma 1 è riferimento oggettivo per la determinazione della Fascia Qualitativa secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Fascia Qualitativa	Frazione Estranea
A+	fino al 2%
A	oltre al 2% e fino al 5%
B	oltre il 5% e fino al 10 %
C	oltre al 10% e fino al 15 %

4. Nel caso la frazione estranea sia presente in misura superiore al 15%, non sussiste per CiAl obbligo di ritiro del carico. Nel caso in cui CiAl valuti l'opportunità di procedere al ritiro del carico con presenza di frazione estranea superiore al 15% CiAl tenuto conto dei costi di selezione/smaltimento della frazione estranea di cui si fa carico, si riserva la facoltà di riconoscere un corrispettivo al Convenzionato, senza averne peraltro obbligo alcuno.
5. CiAl si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente a propria cura e spese:
 - a soli fini statistici, almeno due volte l'anno, anche in sinergia con gli altri Consorzi di filiera, analisi merceologiche sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata [multi materiale] e a comunicarne i risultati al Convenzionato;
 - analisi merceologiche, ovvero verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti, riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.
6. Inoltre CiAl e il Convenzionato si impegnano reciprocamente a condividere le informazioni in loro possesso, anche di carattere analitico, al fine di monitorare i flussi di imballaggi in alluminio in ingresso ovvero in uscita dalle piattaforme.

Articolo 24 – Fatturazione e pagamento

1. Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CiAl con cadenza mensile sulla base dei corrispettivi di cui agli art. 21 e 22 applicati al peso riscontrato a destino del materiale conferito a CiAl nel corso del mese stesso, come risultante dai documenti di trasporto di cui al punto 16.3 che dovranno essere allegati alla fattura, in ogni caso non oltre 6 mesi dal conferimento.
2. Eventuali materiali utilizzati a supporto o contenimento dei rifiuti conferiti p.e. eventuali legature (p.e. reggia metallica), contenitori (big-bags, falde cartone) saranno tollerati nella misura massima dell'1% del peso del carico; l'eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di materiale su cui verrà applicato il corrispettivo.
3. Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
4. La fattura dovrà essere intestata e recapitata a:
CiAl, Consorzio Imballaggi Alluminio - via Pompeo Litta n. 5, 20122 Milano.
5. CiAl è tenuto ad effettuare i pagamenti di cui al presente articolo tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

Articolo 25 – Campagne di comunicazione

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, CiAl realizza in collaborazione con i Comuni e/o il Convenzionato attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato Tecnico. Tali interventi saranno correlati sia all'estensione della raccolta differenziata, sia alle tipologie di imballaggio oggetto di raccolta, sia alle quantità di rifiuti di imballaggio in alluminio conferite, sia alle rese di raccolta pro-capite ovvero ai risultati globalmente raggiunti.
2. Qualora le Parti intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione locale, i relativi contenuti verranno condivisi. Tali contenuti dovranno comunque essere coerenti con i principi generali esposti.

Articolo 26 – Penali e inadempimenti

1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte CiAl, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
2. Nel caso in cui il ritiro abbia luogo successivamente al settimo giorno lavorativo ma entro il diciottesimo giorno lavorativo dalla suddetta comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 2% del corrispettivo di cui all'art. 21. La penale sarà pari al 4% nel caso di ritiro oltre il diciottesimo giorno lavorativo e comunque non oltre il trentesimo. Oltre i trenta giorni lavorativi oltre al corrispettivo con penalità del 4% sarà dovuto anche il rimborso del costo di trasporto
3. In caso di risoluzione anticipata della Convenzione da parte del Convenzionato o di CiAl, per ragioni non imputabili a caso fortuito o forza maggiore, nonché in caso di mancato adempimento da parte del Convenzionato o di CiAl anche di uno solo degli obblighi di rispettiva competenza previsti in Convenzione sarà applicata una penale a carico del soggetto inadempiente pari al 2% del controvalore derivante dall'applicazione del corrispettivo ad una quantità forfetaria derivante dall'applicazione della resa minima di raccolta pari a 0,1 kg/anno pro-capite agli abitanti serviti sempre indicati nell'Allegato E, fatto salvo il maggior danno.

4. Nel caso di inadempienza del Convenzionato sarà inoltre facoltà di CiAl recedere dalla Convenzione dandone comunicazione al Comitato di Verifica cui all'art. 8 dell'Accordo Quadro.

Articolo 27– Cessione della convenzione e modifiche

1. Nessuna delle Parti potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte.

Articolo 28 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

CiAl

Ciascuna delle Parti riceve un originale della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

.....
CiAl – Consorzio Imballaggi Alluminio

.....
Convenzionato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni riportate nella Sezione I e nella Sezione II:

- art. 6: Recesso
- art. 7: Revoca della delega e risoluzione della convenzione
- art. 11: Controversie
- art. 26: Penali e inadempimenti
- art. 27: Cessione della convenzione e modifiche

Milano,

.....
CiAl – Consorzio Imballaggi Alluminio

.....
Convenzionato

ALLEGATO “B”

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 1

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta

Istat Comune	Codice CER	Descrizione CER	Kg
--------------	------------	-----------------	----

Sezione 3. Impianti di destinazione

Istat Comune Produttore	Codice CER	Descrizione Cer	Ragione sociale Impianto	Istat Comune Sede Impianto	Totale (kg)	Tipo operazione
-------------------------	------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

- 1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all'inserimento dei dati per ciascun Comune.
- 2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
- 3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO “C”

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 2. Automezzi

Istat Comune	Targa	Tipo	Alimentazione	Codice CER	Km Anno	Giro (urbano/extraurbano/entrambi)
--------------	-------	------	---------------	------------	---------	------------------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO
Mese Riferimento
Istat Comune Produttore
Nome Impianto Destinazione
Istat Impianto Destinazione
Cer
Kg
Descrizione Rifiuto
Operazione
Operazione Descrizione
Unità Misura
Targa Automezzo

Trasmessi con cadenza mensile o semestrale

Parte 3 – Dati economici

Comune	Costo Totale servizio (€/anno)	Costo trattamento (€/anno)	Ricavi vendita (€/anno)
--------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Note:

- 1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
- 2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO “D”

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l'apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Nome Consorzio	Codice Consorzio	Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Data Attivazione	Bacino	Nome Comune	Codice Istat	Provincia

Parte 2 – Dati quantità e fatturati

Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Bacino	Mese Conferimento	Codice Articolo	Raccoria Differenziata Conferita (ton)	Imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (euro iva escl.)	% frazione estranea	Sfuso Pressato	Mono Multi	Flusso

Parte 3 – Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all'interno dei singoli allegati tecnici.

Note:

- 1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO "E"

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLUMINIO

CONVENZIONATO

Ragione Sociale			
Cod. Fiscale		Partita IVA	
Indirizzo			
CAP		Città	
Tel.		Fax	
e-mail		PEC	
Persona responsabile			

GESTORE

Ragione Sociale			
Cod. Fiscale		Partita IVA	
Indirizzo			
CAP		Città	
Tel.		Fax	
e-mail		sito web	
Persona responsabile			

MODALITA' RACCOLTA

TIPOLOGIA	<input type="checkbox"/> Multimateriale (altri materiali raccolti con l'alluminio)			
	<input type="checkbox"/> Plastica	<input type="checkbox"/> Vetro	<input type="checkbox"/> Metalli	<input type="checkbox"/> Carta
	<input type="checkbox"/> Altro (da specificare) _____			
MODALITA'	<input type="checkbox"/> Stradale		<input type="checkbox"/> Domiciliare (porta a porta o condominiale)	
ATTREZZATURE TIPO	<input type="checkbox"/> Cassonetto	<input type="checkbox"/> Campana	<input type="checkbox"/> Bidoncini	<input type="checkbox"/> Sacco
N°				
Colore				
Capacità	_____ lt	_____ lt	_____ lt	_____ lt
Frequenza svuotamento				
APPALTO	Data inizio : _____			
	Data fine : _____			
ALTRI CANALI DI RACCOLTA	<input type="checkbox"/> Centro raccolta/Isola ecologica/piattaforma comunale			
	<input type="checkbox"/> Associazioni di volontariato			
	<input type="checkbox"/> Scuole			
	<input type="checkbox"/> Esercizi commerciali			
	<input type="checkbox"/> Grandi utenze			

RIDUZIONE VOLUMETRICA

TIPOLOGIA MATERIALE RESO	<input type="checkbox"/> Sfuso	<input type="checkbox"/> Schiacciato	<input type="checkbox"/> Pressato
SOGGETTO A CUI RICONOSCERE IL CORRISPETTIVO	<input type="checkbox"/> Convenzionato		<input type="checkbox"/> Piattaforma

ULTERIORI INFORMAZIONI

--

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
 timbro e
 firma Legale Rappresentante

Luogo, data

ALLEGATO “E”

BACINO RACCOLTA

COMUNE	PROVINCIA sigla	ABITANTI SERVITI n°

CiA

FACSIMILE

ALLEGATO "F"

SCHEDA PIATTAFORMA CONCORDATA

Ragione Sociale	
Cod. Fiscale	Partita IVA
Indirizzo	
CAP	Città
Tel.	Fax
e-mail	PEC
Persona responsabile	

CiAI

Impianto selezione	<input type="checkbox"/> automatico	<input type="checkbox"/> semiautomatico	<input type="checkbox"/> manuale
Capacità (t/anno)			
Separatore alluminio (ECS)	Separatore metalli ferrosi (Magnet)		Pressa
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> SI
Altre attrezzature	<input type="checkbox"/> Pesa	<input type="checkbox"/> Ragno	
	<input type="checkbox"/> Carrello elevatore	<input type="checkbox"/> Cassoni	
	<input type="checkbox"/> Pala meccanica	<input type="checkbox"/> Altro	

AUTORIZZAZIONI Abilitazione recupero rifiuti D.Lgs. 152/06	<input type="checkbox"/> Autorizzazione art. 208 e smi - n° data emessa da
	<input type="checkbox"/> Comunicazione art. 216 e smi - n° data emessa da di cui si acclude copia

Mezzi trasporto autorizzati	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> conto terzi
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Certificazioni\Registrazioni	<input type="checkbox"/> Qualità n° data	<input type="checkbox"/> Ambiente n° data	<input type="checkbox"/> Sicurezza n° data
	<input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
Contratti\Accordi con altri Consorzi di filiera	Filiera		
Altre notizie utili			
Disponibilità a collaborazioni con volontariato sociale locale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Luogo, data

timbro e
firma Legale Rappresentante

ALLEGATO "G"

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO: COSA RACCOGLIERE ELENCO ESEMPLIFICATIVO

CiAl

 <p>lattine per bevande</p>	 <p>bombolette spray</p>
 <p>vaschette food</p>	 <p>tubetti per creme, conservas e cosmesi</p>
 <p>scatolette per carne, pesce e legumi</p>	 <p>tappi e capsule</p>
 <p>foglio per coperchi yogurt e involucri per dolci</p>	 <p>foglio dei rotoli per cucina e involucri del cioccolato</p>

Eventualmente contrassegnati con il simbolo



ALLEGATO “H”

ELENCO ESEMPLIFICATIVO FRAZIONE MERCEOLOGICA SIMILARE (f.m.s.)

- Pentole e caffettiere in Alluminio
- Frangisole in Alluminio
- Infissi in Alluminio
- Cartellonistica e segnaletica stradale in Alluminio
- Controsoffitti e doghe in Alluminio
- Profilati in Alluminio

CiAl

E' facile capire se è Alluminio: **la calamita non lo attira perché è amagnetico**

ALLEGATO “I”

Protocollo Esecuzione Analisi Raccolta Differenziata

La Parte richiedente l'analisi merceologica comunicherà preventivamente all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

In ogni caso la piattaforma dovrà fornire idonea superficie nonché mano d'opera necessaria al supporto e al campionamento per l'esecuzione dell'analisi merceologica, con costi a proprio carico.

CiAI

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio, secondo le seguenti modalità:

- a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 120 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità se concordate tra le Parti;
- b) pesatura del campione individuato;
- c) cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s.;
- d) pesatura delle frazioni cernite nonché della frazione estranea, residuale;
- e) la frazione estranea, espressa in % sulla massa totale del campione stesso, sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{\text{peso frazione estranea} * 100}{\text{peso campione}}$$

L'analisi merceologica terrà conto anche delle frazioni estranee contenute nel campione, sia come residui di consumo (p.e. vaschette) sia come contenute nei corpi cavi (p.e. lattine e scatolame).

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato, e dalla piattaforma per presa d'atto.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell'analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 15 giorni successivi.

CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER IL RITIRO DI TAPPI IN ALLUMINIO

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
– di seguito ANCI –

e
il Consorzio Imballaggi Alluminio
– di seguito CIAL –

di seguito congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE

L'Allegato Tecnico imballaggi in alluminio all'art. 5 prevede che le Parti possano definire specifiche condizioni tecniche ed economiche per favorire la separazione e il conferimento di accessori di imballaggi in alluminio [tappi] da flussi di altri rifiuti di imballaggio negli impianti di cernita e selezione.

LE PARTI CONCORDANO

1. I gestori d'impianti di selezione di rifiuti di imballaggio in alluminio, di seguito “gestori convenzionati”, potranno estendere i servizi garantiti dalla convenzione sottoscritta, relativa alla raccolta differenziata, anche al conferimento separato dei rifiuti di tappi in alluminio alle condizioni tecniche ed economiche di seguito riportate.

2. I gestori convenzionati si impegnano a conferire a CIAL i rifiuti di tappi in alluminio separatamente dagli altri rifiuti di imballaggi in alluminio provenienti da raccolta differenziata, gestiti e conferiti secondo le “condizioni generali per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio”.

3. I gestori convenzionati garantiscono che i rifiuti di tappi saranno sottoposti ad una doppia fase di lavorazione dedicata alla riduzione delle notevoli quantità di frazioni estranee, al fine di massimizzare l'asportazione del vetro e della plastica/gomma incorporati. A questo fine saranno utilizzati i processi e le tecnologie di trattamento esistenti nell'impianto gestito (p.e.: mulino a martelli, frantumatore a cilindri). Verrà respinto da CIAL, con costi di trasporto a carico del gestore convenzionato, il materiale non sottoposto alla seconda fase di lavorazione dedicata alla riduzione della frazione estranea.

4. Il materiale approntato secondo quanto indicato al punto 3 non dovrà, in ogni caso, contenere una frazione di vetro superiore al 10% in peso.

5. CIAL s'impegna a riconoscere ai gestori convenzionati, conferenti rifiuti di tappi in alluminio, i seguenti corrispettivi, con riferimento ai parametri qualitativi indicati al successivo punto 6:

TAPPI IN ALLUMINIO		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 10 %	150,00 Euro/t
B	dal 10 % al 20 %	100,00 Euro/t

Una volta determinato il corrispettivo questo avrà validità sino a nuova rideterminazione.

La resa del materiale sarà franco partenza, caricamento su mezzo incluso.

CIAL riconoscerà il corrispettivo determinato sino al raggiungimento di una soglia quantitativa annua di rifiuti di tappi in alluminio conferiti pari al quantitativo di rifiuti di imballaggi in alluminio da raccolta differenziata conferito nello stesso anno. Per i quantitativi eccedenti CIAL garantirà esclusivamente il ritiro, senza riconoscimento di corrispettivo alcuno.

6. CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al gestore convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso l'impianto di selezione, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra CIAL ed il gestore convenzionato in sede locale, con un anticipo di almeno 48 ore.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui allegato A.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 5, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

TAPPI IN ALLUMINIO	
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee
A	fino al 10 %
B	dal 10 % al 20 %

CIAL si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a soli fini statistici a propria cura e spese verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti, riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.

7. CIAL garantisce l'avvio a riciclo dei rifiuti di tappi in alluminio conferiti, nel rispetto della normativa vigente, anche tramite ulteriori trattamenti finalizzati al miglioramento qualitativo.

8. Il limite minimo di peso di ogni carico sopra la cui soglia CIAL si impegna al ritiro è pari a 10 t.

9. I corrispettivi verranno adeguati annualmente nella misura del 20% del parametro di adeguamento generale previsto all'Accordo quadro, punto 6.

Allegato A (vedi retro)

Protocollo di esecuzione analisi merceologica relativa ai conferimenti di tappi in Alluminio

PROTOCOLLO ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICA CONFERIMENTI DI TAPPI IN ALLUMINIO

La Parte richiedente l'analisi merceologica comunicherà preventivamente all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

In ogni caso la piattaforma dovrà fornire idonea superficie nonché mano d'opera necessaria al supporto e al campionamento per l'esecuzione dell'analisi merceologica, con costi a proprio carico.

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, dopo aver eseguito un esame visivo, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio, secondo le seguenti modalità:

- f) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 25 kg, prelevato in punti diversi della massa, [anche nella parte inferiore] anche tramite sonda a tubo o altre modalità se concordate tra le Parti, tale che rappresenti la qualità media del carico comprensiva di eventuali materiali estranei;
- g) pesatura del campione individuato;
- h) divisione della frazione vetrosa solidale ai tappi in alluminio, anche con l'utilizzo di idonei strumenti di frammentazione;
- i) cernita manuale della frazione tappi in alluminio, delle f.m.s., della frazione vetro, e degli altri rifiuti;
- j) pesatura delle frazioni cernite [Tappi in alluminio - Vetro - Altri (plastica, gomma e altro)];
- k) la percentuale della frazione Vetro sarà calcolata nel seguente modo:
$$\text{peso frazione Vetro} * 100 / \text{peso campione}$$
- l) la percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:

$$\text{peso frazioni estranee (Vetro+Altro)} * 100 / \text{peso campione}$$

Nella frazione Tappi in alluminio vengono inclusi sottotappi e guarnizioni se solidali con i tappi stessi ed esclusi salvagocce.

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Gestore convenzionato.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell'analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 15 giorni successivi.

**CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI
PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARSALA DELLA
SICILFERT S.R.L.**

FRA

Comune di Castelvetro in persona dell' Ing. Giambattista Impellizzeri
nella qualità di Dirigente del III° Settore Uffici Tecnici

E

La società Sicilfert s.r.l., con sede in Marsala, c/da Maimone S.S. 188 km
12,800 – (p.i. 01527460818) in persona del presidente e legale
rappresentante Foderà Pietro,

premesse che:

- La Sicilfert s.r.l è titolare dell'impianto per il compostaggio dei rifiuti organici non pericolosi sito in c/da Maimone S.S: 188 km. 12,800;
- Il predetto impianto è autorizzato per l'attività di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi della Provincia Regionale di Trapani, con autorizzazione n.13 del 29.12.2015;
- E' interesse del Comune contraente provvedere alla stipula di regolare contratto, nelle forme di legge con la ditta Sicilfert s.r.l., per il conferimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, onde assicurare continuità nel servizio già in essere.
- Il presente contratto assolve, pertanto, alla funzione di regolare, in via transitoria, i rapporti in essere fra le parti, nelle more della formalizzazione dell'iter procedurale previsto *ex lege* e funzionale alla stipula del contratto pubblico.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Castelvetro con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a conferire i rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense (umido), codice CER 20.01.08, rifiuti dei mercati 20.03.02 e rifiuti organici da verde da potature, codice CER 20.02.01 prodotti dallo stesso nel proprio ambito territoriale ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio, nel rispetto della normativa vigente. La mancata osservanza della disciplina in materia di raccolta, conferimento e differenziazione dei rifiuti conferiti, sarà fonte di responsabilità esclusiva per l'Ente conferente, con conseguente esonero della società Sicilfert.

ART. 3 PREZZO DEL SERVIZIO

Il prezzo del conferimento onnicomprensivo, da intendersi oltre IVA, relativo ai rifiuti con codice CER 20.01.08 e CER 20.03.02 viene tra le parti concordato in € 100,00/ton + IVA 10%.

Per il verde da potatura, codice CER 20.02.01, il prezzo viene determinato in € .40/ton oltre IVA 10%.

ART. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

La Sicilfert si impegna a ricevere i rifiuti conferiti dal contraente con codice CER 20.01.08, CER 20.03.02 e CER 20.02.01 Sicilfert s.r.l. non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da causa di forza maggiore o da situazioni indipendente dalla volontà della società che non permettano il recupero dei rifiuti presso l'impianto di conferimento.

ART. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMUNE CONTRAENTE

Con la stipula del presente contratto il Comune contraente si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei rifiuti conferiti con le modalità ed

ai prezzi concordati secondo il precedente art.3, rispettando, altresì, le condizioni di seguito indicate:

1. il Comune contraente provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico indicati dalla Sicilfert.;
2. ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti (ai sensi del D.M.01/04/98 n.145 e s.m.i.);
3. a scarico avvenuto, in caso di respinsione parziale e/o totale del rifiuto, verrà addebitata, al Comune contraente, una cifra forfettaria di € 250,00 + Iva 10% per il ricarico del mezzo tramite attrezzatura della Sicilfert S.r.l.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto viene predeterminata dalla data di stipula al 31 Dicembre 2016. È, comunque, ammesso il rinnovo contrattuale, per la durata equivalente già pattuita, purché venga data comunque tempestiva comunicazione per iscritto, almeno 5 gg. prima della scadenza naturale del contratto sopra indicata.

ART. 7 DIRITTO DI ESCLUSIVA

Durante la vigenza del contratto come concordata viene convenuto e riconosciuto il diritto di esclusiva, in favore della Sicilfert s.r.l., nell'attività di conferimento dei rifiuti di cui ai codici cer 20 01 08, 20 03 02 e 20 02 01 e ciò in considerazione del prezzo di maggior favore concordato e riconosciuto dalla Sicilfert. Si conviene, altresì, che laddove non venga rispettata la presente clausola di esclusiva, il Comune contraente sarà tenuto alla corresponsione di una penale pari al 50% del valore medio annuo del conferimento totale dei rifiuti, stimato sulla base dei conferimenti mensili.

ART. 8 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa al conferimento dei rifiuti avverrà mensilmente, in funzione ed avuto riguardo al corrispettivo totale conferito dal Comune.

Al termine del mese di conferimento la Sicilfert emetterà fattura, con allegata statistica dettagliata di conferimento, in funzione dei quantitativi totali conferiti.

Il saldo della fattura dovrà essere effettuato entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura stessa tramite bonifico bancario.

Nell'ipotesi di ritardo, da parte del contraente, nel pagamento della fattura, per qualsiasi causa possa verificarsi, anche estranea all'Ente, che si protragga oltre il termine di 5 gg. dalla data convenuta, la Sicilfert avrà diritto di rifiutare i conferimenti da effettuarsi presso l'impianto, con il conseguente blocco dei conferimenti, per un periodo di 10 gg.

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il totale inadempimento, che deve essere inteso quale mancato pagamento, anche parziale, degli importi di cui in fattura, che si protragga oltre 45 gg. dalla data di emissione della fattura stessa, costituisce grave inadempimento e legittimerà la Sicilfert a risolvere il presente contratto, impregiudicato ogni diritto economico maturato e derivante dall'attività già fatturata per i rifiuti conferiti.

ART. 10 RISOLUZIONE – MODIFICHE – ACCETTAZIONE

Fermo restando quanto previsto all'art.9, il presente contratto è risolto di diritto in caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge, allo stato in possesso della Sicilfert, che possano intervenire nel corso del contratto.

Sono ammesse modifiche al presente contratto, che dovranno essere preventivamente concordate per iscritto dalle parti.

Le parti dichiarano che le singole pattuizioni sono state concordate fra le stesse e che vengono accettate espressamente con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 11 OBBLIGO DI ANALISI MERCEOLOGICA SUI RIFIUTI CONFERITI.

Le parti concordano sin d'ora, in ottemperanza di quanto sancito nell'Art. 188 comma 1 del D.Lvo 152/2006, che così recità... "1. *Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di*

*trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste" , che sarà a cura e a carico del Comune contraente effettuare le analisi merceologiche dei rifiuti. **Per il primo accesso vengono richieste le analisi in via anticipata**, e successivamente saranno organizzate con cadenza quadrimestrale, inoltre, lo stesso dovrà comunicare anticipatamente con un preavviso minimo di 7 giorni, le date delle singole analisi merceologiche al fine di potere fare presenziare un tecnico di propria fiducia a tutela e garanzia dell'operato di questa ditta.*

ART. 12 SOVVALLI

La Sicilfert provvederà a sua cura e spese, allo smaltimento del sovvall proveniente da attività di lavorazione dei rifiuti conferiti ed a conferirlo presso gli impianti di smaltimento autorizzati.

Resta inteso tra le parti che ogni onere e responsabilità inerente lo smaltimento dei sovvalli, del rifiuto percolato prodotto, dagli stessi rifiuti conferiti, alla fine del trattamento di lavorazione, graverà esclusivamente sulla Sicilfert che nulla potrà pretendere al riguardo dal Comune.

ART. 13 COMPOST

Tutto il compost prodotto rimarrà di proprietà esclusiva della Sicilfert.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversi derivante dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto rimane devoluta alla competenza esclusiva del foro di Marsala, con esclusione di qualsivoglia possibile foro concorrente.

Tale connessione non può essere derogata nemmeno per ragioni di connessione, litispendenza o continenza di cause.